



REGIONE DEL VENETO

Giunta Regionale
Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura, Caccia, Pesca e Bonifica

Pianificazione faunistico-venatoria
relativa al periodo 2018-2023
(articolo 8 della L. R. n. 50/1993 e articolo 11 della L. R. n. 27/2017)

DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PFVR - PIANO FAUNISTICO- VENATORIO REGIONALE

**Criteria per l'elaborazione e contenuti specifici
del PFVR - Piano Faunistico-Venatorio Regionale**



=====
Il presente documento tecnico è stato redatto, a seguito di revisione generale, integrazioni e modifiche del "Documento Preliminare di Indirizzo", approvato con DGR n. 1728/2012 ed elaborato nell'ambito di lavori del TTPC - Tavolo Tecnico Permanente di Coordinamento, istituito con DGR n. 791/2001 e costituito con DDR n. 47 del 30.11.2011 e s. m. i., così composto e articolato:

TTPC - Tavolo Tecnico Permanente di Coordinamento

Provincia di Belluno: Gianmaria Som mavilla, Franco De Bon;
Provincia di Padova: Emanuela Fasolato, Giorgio Tocchetto;
Provincia di Rovigo: Alessandro Costato, Emiliano Verza;
Provincia di Treviso: Paolo Pagnani, Stefania Busatta;
Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana di Venezia): Giuseppe Cherubini, Paolo Turin;
Provincia di Verona: Ivano Confortini, Bruno Mastini;
Provincia di Vicenza: Alessandro Ghiotto, Loretto Zordan;
Consulenti esterni (Associazione Faunisti Veneti): Mauro Bon (coordinatore), Antonio Borgo, Francesco Mezzavilla, Francesco Scarton, Chiara Grandesso, Michele Cassol, Renzo De Battisti, Giancarlo Fracasso, Ernesto Pascotto, Michele Pegorer, Enrico Romanazzi e Massimo Semenzato;
Gruppo di lavoro VAS: Franco Furlanetto, Valeria Molin, Roberto Cazziola;
Elaborazioni cartografiche: Chiara Grandesso, Andrea Favaretto;
Ulteriori contributi e collaborazioni al TTPC: Adriano Bertoletti, Ivan Farronato, Mario Innocente, Monica Attolini, Andrea Favaretto, Aurelio Perrone

Coordinamento lavori del TTPC: Sonia Calderola (Regione Veneto, Responsabile Posizione Organizzativa Pianificazione Faunistico-Venatoria) Sonia Calderola (Regione Veneto)

Coordinamento generale del PFVR e del TTPC: Mario Richieri (Regione Veneto, Direttore Unità di Progetto Caccia e Pesca) e Sonia Calderola (Regione Veneto, Responsabile Posizione Organizzativa Pianificazione Faunistico-Venatoria)

=====
Versione: revisione 00 - 10.10.2017 PP/pp

Redazione:

Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Direttore: dr. Andrea Comacchio

Unità Organizzativa Caccia
Direttore: dr. Giorgio De Lucchi

Posizione Organizzativa Pianificazione Faunistico Venatoria
Responsabile: Pagnani dr. agr. Paolo

INDICE

1. ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA - CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI VALICHI MONTANI	4
2. ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI	13
3. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DEL TERRITORIO LAGUNARE VALLIVO (TLV) E PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE (AFV) NEL TLV	17
4. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OASI DI PROTEZIONE	20
5. CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI DENSITA' VENATORIA	21
6. GESTIONE DELLA SELVAGGINA STANZIALE - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA E DEI CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA SELVAGGINA ALLO STATO NATURALE - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI DI IMMISSIONE DI SELVAGGINA - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 21 COMMA 13 DELLA L. R. N. 50/1993	24
7. STRUTTURE DI INIZIATIVA PRIVATA	30
8. INDIRIZZI DI COORDINAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO CANI (ZAC) E LE ALTRE ATTIVITA' CINOFILE	37
9. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CUI SONO COLLOCABILI GLI APPOSTAMENTI FISSI, GLI APPOSTAMENTI PER LA CACCIA AGLI UNGULATI E GLI APPOSTAMENTI PER LA CACCIA AI COLOMBACCI	38
10. CRITERI PER LA GESTIONE FAUNISTICA DI AREE A DIVIETO DI CACCIA	39
11. CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI POLIGASTRICI	40
12. CRITERI PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE	46
13. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAI PIANI FAUNISTICO-VENATORI PROVINCIALI E DAL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE	48
14. CRITERI PER LA GESTIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E DEL FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA L. R. N. 50/1993	49
15. CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI (ARTICOLO 15 COMMA 1 DELLA L. N. 157/1992 E ARTICOLO 8 COMMA 5 LETTERA F) DELLA L. R. N. 50/1993) E DEGLI INCENTIVI PER PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE (ART. 8, COMMA 4TER, LETTERA G) DELLA L. R. N. 50/1993), NONCHE' PER L'ESCLUSIONE DEI FONDI RUSTICI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA	51
16. INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE E PER IL MONITORAGGI DEI PIANI	53
17. CONTENUTI DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE	66
18. PROPOSTE DI MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLA NORMATIVA VIGENTE	68

1. ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA - CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI VALICHI MONTANI

Fenologia della migrazione post-riproduttiva degli uccelli nel Veneto e individuazione dei punti di interesse regionali ai fini della definizione dei valichi montani

Le migrazioni degli uccelli costituiscono un elemento di analisi particolarmente vasto e allo stesso tempo ancora poco studiato in Italia ed in Veneto.

Alla luce delle finalità del presente documento, verrà in questo contesto considerata soltanto la migrazione post-riproduttiva delle specie di interesse venatorio (Anatidi esclusi), essendo quella che potenzialmente si sovrappone alla stagione venatoria e che dunque è da valutare ai fini dell'individuazione dei valichi montani.

La migrazione autunnale degli uccelli inizia per alcune specie già nel mese di agosto, mentre per altre il picco si evidenzia tra il mese di ottobre e la prima quindicina di novembre. Tale periodo va considerato quale arco temporale di massima perché le condizioni meteorologiche possono anticipare o ritardare il passo.

Il fenomeno della migrazione degli uccelli e la loro concentrazione durante i periodi di passo costituisce in determinate aree un elemento di forte interesse venatorio, che si manifesta sia nell'attività di cattura con le reti (roccoli) ai fini dell'approvvigionamento di richiami vivi sia nel prelievo venatorio propriamente detto; tali attività, per quanto riguarda il Veneto, si concentrano tradizionalmente in particolare nelle province di Vicenza, Verona e Treviso.

Le normative europee in materia di tutela ambientale e di protezione dell'avifauna hanno negli ultimi anni determinato una progressiva riduzione delle possibilità di esercizio di tali attività, sia in termini quantitativi che per quanto concerne le specie prelevabili.

Contestualmente la stessa Comunità Europea richiede sempre maggiori approfondimenti delle conoscenze relative alle modalità di migrazione, alla consistenza dei flussi, alle linee migratorie (fly way) ed alla distribuzione e densità delle popolazioni svernanti.

Per esaminare almeno in parte queste tematiche, note solo in modo molto limitato, verranno in questo contesto presi in considerazione i seguenti punti:

- specie cacciabili e loro consistenza
- periodi ed aree di passaggio
- modalità per la definizione di valico montano
- possibili strategie di intervento e gestione.

Specie cacciabili e loro consistenza

In attuazione dell'ordinario calendario venatorio regionale le specie di uccelli migratori cacciabili nel territorio regionale (Anatidi esclusi) sono: merlo, tortora, ghiandaia, allodola, quaglia, beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e colombaccio.

Con DGR n. 1506 del 2.9.2011 "Stagione venatoria 2011/2012: applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Approvazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.", al, si sono aggiunte altre sei specie, prispolone, storno, fringuello, peppola, frosone e pispola ammesse in regime di caccia in deroga. Si tratta, peraltro, dell'ultima stagione venatoria per la quale ha trovato attuazione nel territorio regionale il regime di deroga in parola.

Tra queste specie, diverse non passano in area alpina o prealpina oppure non si concentrano nei siti definibili come valichi montani in periodo di interesse venatorio e vengono di seguito elencate.

Tortora.

La tortora (*Streptopelia turtur*) migra alla fine dell'estate e quando prende avvio l'attività venatoria in Veneto risulta quasi completamente assente dal territorio regionale.

Allodola.

L'allodola (*Alauda arvensis*) si osserva molto poco in area prealpina ed alpina durante il periodo migratorio. I valichi montani pertanto vengono sorvolati solo di rado da questa specie. Alcuni comunque risultano più interessati di altri ed i siti di passaggio della specie dovranno essere studiati meglio.

Ghiandaia

La ghiandaia (*Garrulus glandarius*), pur presentando alcune caratteristiche migratorie, solo di rado frequenta le aree dei valichi montani. In Italia la migrazione della specie è poco nota ed osservabile sono in particolari annate ed in siti limitati, non sempre ricadenti in Veneto.

Quaglia

La migrazione della quaglia (*Coturnix coturnix*), rispetto ai pochi individui nidificanti in Veneto ed a quelli che sorvolano la nostra regione in periodo migratorio non interessa i valichi montani.

Beccaccia

La beccaccia (*Scolopax rusticola*) migra in Veneto senza però mostrare evidenti concentrazioni in prossimità dei valichi. I suoi spostamenti, avendo un picco nelle ore serali e notturne, non presentano alcuna importanza per la caccia nei valichi.

Colombaccio

Il colombaccio (*Columba palumbus*) migra soprattutto lungo la fascia pedemontana veneta. Un flusso migratorio di minore entità sorvola la valle del Piave e probabilmente anche i fiumi Brenta ed Adige. Attualmente non si conoscono concentrazioni significative in aree definibili come valichi montani, ma il fenomeno andrebbe più attentamente studiato ed approfondito.

Prispolone

Il prispolone (*Anthus trivialis*) è un migratore a lungo raggio che conclude la sua fase migratoria post-riproduttiva nei mesi di agosto e settembre. In ottobre si osserva già un forte calo dei migratori nelle aree interessate dal suo passaggio in zona montana.


Storno

Lo storno (*Sturnus vulgaris*) non migra in area montana. Solo occasionalmente si osservano individui di passo nelle aree definibili come valichi montani.

Le altre specie considerate (merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fringuello, peppola, frosone, pispola), invece, migrano in area montana e pedemontana sorvolando molti dei siti potenzialmente definibili come valichi. La loro consistenza varia molto in funzione dell'andamento migratorio che caratterizza ogni annata. Sembra poi esistere un fenomeno di selezione da parte di alcune specie del passaggio attraverso alcuni siti piuttosto che attraverso altri. Tra tutte le specie citate il fringuello, ed in alcune annate la peppola, sono quelle più abbondanti. I tordi presentano variazioni negli anni, così come il frosone ed in parte la pispola.

Attualmente non esistono dati relativi ai censimenti nei valichi, a parte i due siti trevigiani del Pizzoc e di Forcella Mostaccin. I dati però fanno riferimento solo a 10-15 giornate all'anno nell'arco migratorio compreso tra il primo di ottobre ed il 15 novembre e relativamente agli ultimi otto anni (dati Asfave, inedit). Comunque, l'analisi dei dati raccolti riferiti all'intero periodo migratorio considerato (45 giorni) ed alle ore della giornata in cui si concentra il maggior passaggio (le quattro ore dopo l'alba) consente di estrapolare una serie di medie annuali particolarmente interessanti.

In primo luogo le due stazioni risultano spesso alternative, nel senso che quando nell'una si registra un calo di passaggi nell'altra si rileva un incremento. Un tale fenomeno si è registrato ad esempio nel 2010 in concomitanza con un periodo freddo che ha portato neve e forte calo delle temperature sopra il Monte Pizzoc, inducendo uno spostamento dei migratori verso valle e andando così ad interessare maggiormente il valico di Forcella Mostaccin. Una situazione analoga si è verificata nel 2005.



Tab 1. Stima delle abbondanze/anno ricavate dalle medie dei passaggi relativamente al periodo compreso tra il primo ottobre ed il 15 novembre (dati Asfave, inedit). I dati fanno riferimento solo alle prime quattro ore dopo l'alba.

Periodo ed aree di passaggio

Per quanto riguarda le zone di passaggio, si può affermare che se in generale molte specie si spostano su ampio raggio, è anche vero che alcune aree risultano maggiormente sorvolate dai migratori. Tra queste aree, particolare importanza rivestono i versanti di alcune valli o di certi colli, oppure alcune valli fluviali.

Di seguito si riportano le informazioni relative alle maggiori linee migratorie note per il Veneto. Naturalmente l'elenco deve essere considerato esaustivo ma solo un primo approccio alla tematica, che dovrà essere affrontata meglio con opportune indagini.

Prima di esaminare le linee migratorie nelle varie province, è opportuno puntualizzare che la migrazione post riproduttiva in Veneto avviene soprattutto secondo un asse che da Nord-Est si dirige verso Ovest - Sud Ovest. A questa direttrice principale si affiancano altri assi secondari con direzioni anche leggermente diverse correlate all'orografia locale, ma comunque simili alla principale.

• Territorio provinciale di Belluno

Partendo da Nord Est un'area di entrata importante è rappresentata dalla Forcella Lavardet, il Valico di Casera Ciampigotto ed il Passo della Mauria.

In questa vasta zona nel passato è stato rilevato un buon passaggio di migratori, in parte monitorato mediante una attività di cattura ed inanellamento (Cassol, com. pers). Non sembra però che nell'area esista un passaggio concentrato, ma diffuso su una vasta superficie.

Valle del Fiume Piave: molti migratori sorvolano il corso del Piave. Alcuni si spostano verso Ovest seguendo i versanti settentrionali dei monti che sovrastano S.Gregorio delle Alpi, Cesiomaggiore e Pedavena. Sorvolano il passo di Croce d'Aune e Sovramonte proseguendo poi verso l'Altopiano di Asiago. Altri invece sorvolano i versanti meridionali della Val Belluna portandosi in prossimità delle cime a confine con la provincia di Treviso. Molti di questi si osservano sopra il Monte Garda e poi sopra il Monte Zogo, a confine con la provincia di Treviso. Da tale punto attraversano ortogonalmente la Valle del Piave per portarsi sul Massiccio del Grappa e proseguire verso Ovest.

Parte dei migratori che sorvolano la valle del Piave, poco a valle di Longarone volgono verso Ovest ed incanalandosi sopra l'area di Caiada, attraversano il valico di Forcella Zervoi. Tale sito, per la sua conformazione geografica e per la concentrazione di uccelli, deve essere preso in considerazione come punto di interesse per la migrazione, da valutare ai fini dell'eventuale istituzione di Valico montano propriamente detto, ma in futuro si dovrà studiare meglio l'entità del flusso migratorio che lo attraversa.

Un'altra linea migratoria proveniente da Est interessa l'area dell'Alpago. Arriva fino ad Est del Lago di Santa Croce, sorvolando l'area di Mezzomiglio-Prese per poi congiungersi alla rotta proveniente da Vallorch e dal valico del monte Pizzoc.

Una linea migratoria dovrebbe interessare la Valle del Comelico, per proseguire poi verso il Passo Monte Croce e la Valle Pusteria. Anche tale passaggio dovrà essere meglio indagato in futuro per valutare la consistenza effettiva del flusso.

Tra tutte le aree indicate però, ad esclusione di Forcella Zervoi, non ci sarebbero siti riconducibili in senso stretto al concetto di valico, dove gli uccelli si concentrano avvicinandosi all'orografia esistente.

• Territorio provinciale di Treviso

Da indagini svolte nel 2004 e proseguite fino ad ora, due sarebbero i punti di interesse per la migrazione, da valutare ai fini dell'eventuale istituzione di Valico propriamente detto, dove si assiste ad un effettivo e continuo passaggio di Passeriformi migratori: la cresta montuosa compresa tra il Monte Millifret ed il Monte Pizzoc (Vittorio Veneto, Fregona) e la Forcella Mostaccin (Maser).

Le stime quantitative dei passaggi, estrapolate dai dati raccolti negli ultimi otto anni (Tab. 1) evidenziano l'importanza di questi due siti. I dati effettivi però superano ampiamente le stime, che sono state calcolate soltanto facendo riferimento alle prime ore del mattino. Si può presumere che prendendo in considerazione censimenti svolti nell'intero arco della giornata si perverrebbe a dati pari ad almeno un terzo in più delle stime attuali.

Un'importante linea migratoria è rappresentata dal sorvolo di tutti i versanti meridionali dei complessi montuosi del Monte Pizzoc, del complesso Monte Visentin-Monte Cesen e della dorsale del Massiccio del Grappa. In tale ambito i passi di San Ubaldo e del Praderadego, avendo un asse principale posto ortogonalmente a questa linea migratoria vengono sorvolati a quote elevate e non costituiscono entità definibili come valichi montani. Solo in casi particolari si verifica un interscambio di migratori tra la valle bellunese del Piave e la pianura trevigiana, ma si tratta di fenomeni temporanei.

I migratori provenienti dal Friuli Venezia Giulia che si spostano a quote più basse sorvolano i versanti settentrionali del Colle del Montello, per portarsi poi verso i Colli Asolani. Parte di questi, arrivati in prossimità di Maser, volgono verso nord e superano il valico di Forcella Mostaccin (385 m). Oltrepastata questa quota si portano in Valcavasia e si avvicinano ai versanti meridionali del Grappa, per continuare verso Ovest.

Un tempo anche l'alta pianura trevigiana era interessata da un significativo flusso migratorio che però si è ridotto negli ultimi decenni.

- **Territorio provinciale di Vicenza**

Tutto il settore settentrionale della provincia di Vicenza è interessato dal flusso migratorio proveniente dalle confinanti province di Belluno e Treviso. Prima l'Altopiano dei Sette Comuni e poi verso occidente il complesso della Lessinia costituiscono una importante via di attraversamento del settore occidentale del Veneto.

In provincia di Vicenza l'orografia generale e soprattutto le valli fluviali hanno un decorso caratterizzato da un'asse quasi ortogonale (Nord-Sud) alla linea migratoria principale. Gli uccelli che si spostano in questo settore regionale, arrivati in prossimità delle linee montuose, ricercano i passaggi posti a quote meno elevate. Questi spesso assumono la connotazione di veri e propri valichi montani, anche se solo alcuni sono stati monitorati per verificare questa caratteristica.

La maggior parte dei punti di interesse per la migrazione, da valutare ai fini dell'eventuale istituzione di Valico propriamente detto, sono posti nella parte nord occidentale della provincia di Vicenza, dove verso nord si ergono le cime più elevate dei gruppi del Pasubio e del Carega-Tre Croci. In questo settore sono già stati identificati in passato i passi di Campiglia-Xetele-Xomo (1100m) e del Mesole (1600m) che, per la loro particolare orografia costituiscono dei punti di interesse per la migrazione, da valutare ai fini dell'eventuale istituzione di Valico propriamente detto.

Il passo del Mesole è stato monitorato nel 2002 e 2003 da alcuni componenti del Gruppo Nisoria di Vicenza, su incarico di Veneto Agricoltura. I dati, raccolti in una relazione interna non pubblicata, hanno evidenziato un importante passaggio di migratori ed in particolare di Fringillidi (fringuello, peppola, lucherino) e di colombaccio.

Più a sud invece si trovano altri due punti di passaggio interessanti, il Passo di Colombo-Civillina m 760 e quello dell'area denominata dei Sette Roccoli m 750. Tali aree però dovranno essere meglio indagate prima di considerare eventuali forme di gestione particolare per la fauna migratoria.

Tutti questi punti sono già stati esaminati nel corso della redazione dei precedenti piani faunistico-venatori provinciali e sono stati oggetto di specifici monitoraggi, che comunque andrebbero ripetuti con modalità e tempi da definire a livello regionale.

- **Territorio provinciale di Verona**

In provincia di Verona si ripete a grandi linee la stessa situazione geografica della provincia di Vicenza. Anche in questa provincia la linea migratoria interseca ortogonalmente gli assi delle maggiori valli della Lessinia ed in particolare le Valli d'Alpone, d'Illasi e dello Squaranto. In Valle d'Alpone i siti storici interessati dal passaggio migratorio sono: la Collina (734m), posta nei comuni di Tregnago e Badia C.na, e Rancani (663m) in comune di Tregnago. In Val Pantena-Squaranto si cita la località di Monte Castello (660m) in comune di Grezzana.

A settentrione, presso il confine con la provincia di Trento, all'interno del Parco della Lessinia appare essere interessato dalla migrazione il Passo delle Fittanze (1450m) in comune di Erbezzo. Nel settore Nord-Orientale, all'interno della Foresta demaniale di Giazza, viene segnalato il Passo Ristele (1640 m) dove la presenza di specie migratorie viene segnalata con una certa abbondanza ma richiede indagini mirate.

Più ad occidente, superata la Val Lagarina, i migratori si trovano davanti il massiccio del Baldo che con i suoi 2200 m del Monte Maggiore li induce a superare il complesso a quote inferiori. Il passaggio allora sembra dividersi tra nord a Bocca di Navene (1450 m) in comune di Marcesine e sud presso Lumini (695 m) in comune di S. Zeno di Montagna.

Tutte le località sopra citate, ancorché non esaustive, dovranno essere meglio monitorate per verificare l'esistenza o meno di un vero e proprio passaggio migratorio, trattandosi di località prese in considerazione nel passato.

Per questa provincia esistono altre aree configurabili come punti di interesse per la migrazione, da valutare ai fini dell'eventuale istituzione di Valico propriamente detto, ma che dovranno essere meglio indagate per assolvere questo ruolo prioritario.

Modalità per la definizione di valico montano

In assenza di indicazioni precise a livello nazionale, una delle maggiori problematiche emerse negli ultimi anni è stata la definizione di valico montano. In molti casi nel passato sono stati individuati come valichi aree dove il passaggio era in realtà inesistente, oppure dove non sussistevano le caratteristiche topografiche ed orografiche adatte a sostenere il principio di tutela dei Passeriformi migratori.

Un altro aspetto problematico è rappresentato dalla previsione normativa di cui all'art. 21 comma 3 della L. 157/92, che impone per i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna il divieto di caccia per una distanza di mille metri dagli stessi. Tale previsione, che ha evidentemente lo scopo di tutelare i migratori nel loro passaggio stagionale, assume una connotazione generalista e poco specifica dal momento che, da un lato, potrebbe risultare non sufficiente a tutelare l'intera ampiezza del passo di una specie, dall'altro penalizza immotivatamente l'attività venatoria in forme di caccia che non hanno alcun impatto nei confronti dei contingenti migratori (*in primis*, la caccia di selezione agli ungulati) nonché in periodi della stagione venatoria non interessati dal passo.

Per regolamentare tutto ciò, si riportano di seguito alcune indicazioni tecniche ai fini dell'individuazione dei valichi montani, nonché alcune proposte di possibili strategie gestionali a fini di tutela alternative all'istituzione di valico propriamente detto ai sensi di legge.

Al fine dell'individuazione di un valico montano il sito dovrebbe avere i seguenti requisiti:

- dal punto di vista morfologico l'area deve costituire una strettoia dove gli uccelli in migrazione vengano indotti a concentrarsi per uno spazio massimo di 800-1000 m di ampiezza. Potrebbe trattarsi di una linea di cresta compresa tra complessi montuosi contigui, della parte superiore di una valle oppure di un passo o forcella in area alpina o pedemontana;

- il transito, valutato come media dei dati raccolti in almeno una decina di giornate, dovrebbe superare il numero di 800-1000 /uccelli/giorno o meglio di almeno 20.000 uccelli/10 giornate. Per quanto riguarda i metodi di studio si rimanda a pubblicazioni specifiche. Si può qui sintetizzare che il conteggio a vista deve essere svolto da almeno 2-3 persone, a partire dalle prime ore dopo l'alba fino a metà giornata, quando di solito il flusso si riduce di intensità. Va considerata la media dei gruppi rilevati contemporaneamente dai diversi rilevatori. Il censimento deve essere svolto in almeno 8-10 giorni nel periodo compreso tra l'inizio di ottobre e la metà di novembre, in giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche stabili e con buona visibilità;

- per quanto concerne infine la quota dell'area dove è posizionato il sito, si considera il limite minimo di circa 800-1000 m. In casi particolari però, in siti anche a quote inferiori ritenuti importanti perché soddisfacenti i parametri sopra menzionati a fronte di significativi passaggi rilevati, si potranno applicare forme di tutela adeguate, anche temporanee (oasi, divieti solo di particolari forme di caccia, divieti temporanei).

Per approfondire le conoscenze sui valichi si ritiene opportuno affidare specifici incarichi di censimento dei migratori a livello provinciale ad esperti di provata capacità ed esperienza. I rilevatori potrebbero essere accompagnati da rappresentanti delle associazioni venatorie o protezionistiche, per una condivisione dei risultati.

I dati raccolti dovranno essere esaminati come passaggi/orari e dovranno essere analizzati in maniera standardizzata per tutti i siti provinciali e/o regionali.

Possibili strategie di intervento e gestione

Le aree che rispondono alle caratteristiche sopra citate potranno essere tutelate in vario modo, in alternativa all'istituzione di valico propriamente detto ai sensi di legge.

Quelle con il passaggio di migratori più elevato, ad esempio superiori ai 20.000 - 25.000 uccelli contati in 10 giornate, dovranno essere tutelati come valichi montani e dovranno seguire la normativa vigente:

- individuazione nel Piano Faunistico Venatorio Regionale,
- individuazione cartografica seguita da una sintetica relazione,
- tabellazione secondo le norme di legge.

I siti con passaggi inferiori e quelli che non rispondono alle caratteristiche fisiche sopra descritte potranno essere tutelati con forme di divieto di caccia più limitati nello spazio, nel tempo e con modalità da definire (Oasi, aree interdette a particolari forme di caccia, divieto temporaneo, ecc.) in funzione del sito. In area montana ed in tutte le aree dove viene svolta attività di caccia agli ungulati si potrebbe concedere questa forma di prelievo, vietando invece la caccia alla migratoria. Il sito di censimento però

qualora fosse in atto l'attività di caccia agli Ungulati, dovrà essere debitamente segnalato per evitare disturbo sia ai cacciatori che ai censitori.

In tutte le aree dove si siano rilevati passaggi significativi di Passeriformi migratori, ma per le quali, dopo opportune verifiche, non sono raggiunti i requisiti sopra riportati, si dovrà permettere l'esercizio venatorio ma allo stesso tempo si dovranno fissare delle distanze minime tra gli appostamenti che dovranno essere rigorosamente rispettate.

Dove si ritenesse opportuno, si può considerare l'opportunità di vietare la caccia fino alla fine della metà di novembre, quando il flusso migratorio si è concluso, per aprirla in seguito e favorire il prelievo venatorio di altra specie.


In particolare, per i punti ricadenti nella Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), il PFVR potrà prevedere, attraverso lo specifico Regolamento per la ZFA e al fine di garantire la tutela necessaria alle zone di valico, la possibilità di esercitare alcune forme di prelievo venatorio che sicuramente non hanno alcun impatto sull'attività migratoria, quali ad esempio la caccia di selezione agli ungulati.

Nell'individuazione dei punti da proporre come valichi "propriamente detti", vanno altresì tenuti in considerazione anche i vincoli già vigenti per i siti afferenti alla Rete Natura 2000, nei quali vige, ad esempio, il divieto relativo all'esercizio venatorio in preapertura e all'esercizio venatorio nell'ambito della c. d. "caccia in deroga".

Tabella 2. Elenco indicativo dei punti di interesse per il passo post-riproduttivo, da prendere in considerazione per l'istituzione di eventuali valichi ai sensi dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993.

		Coord. geografiche		Quota m slm
		Nord	Est	
	Territorio provinciale di Vicenza			
2	Passo del Mesole	45° 40' 42.42" N	11° 10' 17.11" E	1.600
3	Passo Xomo	45° 46' 42.96" N	11° 14' 19.36" E	1.080
	Territorio provinciale di Treviso			
5	Pizzoc- Millifret	46° 02' 48" N	12° 20' 12" E	1.500
6	Forcella Mostaccin Maser	45° 49' 25" N	11° 57' 41" E	385
	Territorio provinciale di Belluno			
7	Forcella Zervoi	46° 12' 43" N	12° 13' 59" E	1.665

Figura 1. Principali direzioni dei flussi migratori autunnali e preliminare identificazione delle aree montane di maggior transito per i Passeriformi.



2. ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (ZFA)

Il territorio della Zona Faunistica delle Alpi (ZFA) è individuato, ai sensi dell'articolo 23 della L. R. n. 50/1993, come zona faunistica a sé stante, con l'obiettivo della salvaguardia e valorizzazione della tipica fauna alpina, nel riconoscimento e rispetto delle peculiarità consistenti negli usi e consuetudini locali.

Per quanto riguarda il territorio regionale e in relazione proprio a quest'ultimo aspetto, la gestione faunistico-venatoria della ZFA si è fino ad oggi connotata per alcune caratteristiche comuni tra le province territorialmente interessate, tra cui principalmente:

- Comprensori Alpini (CA) di dimensioni piccole, spesso coincidenti con i territori comunali (individuati come Riserve Alpine (RA));
- densità venatoria notevolmente più bassa della restante zona di pianura;
- regolamentazione stabilita a livello provinciale.

La linea di confine meridionale della ZFA, ovvero la separazione tra questa ed il restante territorio di pianura, (detta anche "Linea Alpi"), interessa le province di Treviso, Vicenza e Verona, mentre la provincia di Belluno viene indiscutibilmente considerata interamente ricompresa nella ZFA.

L'individuazione dell'attuale "Linea Alpi" risale al primo PFVR 1996/2001 (approvato con L. R. n. 17/1996), allorché la stessa fu attestata al limite meridionale dell'espansione della presenza di ungulati più che altro per questioni di ricadute gestionali legate principalmente alla possibilità di emanazione del calendario integrativo provinciale, e quindi di approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati. In relazione a ciò, il limite meridionale della Zona Alpi risulta non omogeneo sotto i profili morfologici e ambientali, attestandosi in particolare ad altitudini piuttosto elevate in provincia di Verona e Vicenza, mentre in provincia di Treviso si abbassa notevolmente fino quasi alla pianura vera e propria, comprendendo al suo interno le aree collinari dei Colli Asolani e del Montello fino a sfiorare la città di Conegliano. Anche all'estremo occidentale della provincia di Verona il limite della zona Alpi si attesta ad altitudini estremamente basse in corrispondenza della riva del lago in comune di Garda.

Osservando l'attuale distribuzione degli ungulati nel territorio regionale (si vedano le relative carte di distribuzione di cui all'Allegato B1 alla DGR n. 1728/2012) e in particolare del capriolo e del cinghiale, è evidente che volendo mantenere come criterio per l'individuazione della Zona Alpi quello della gestione degli ungulati, la stessa ZFA dovrebbe ora estendersi ancora più a sud, laddove peraltro le specie in maggiore espansione territoriale non possono certamente essere considerate come "tipica fauna alpina".

D'altra parte, come già evidenziato, la Zona Faunistica delle Alpi ha, ai sensi di legge, una duplice connotazione e quella relativa agli usi e consuetudini locali non può evidentemente non tenere conto del consolidamento per oltre 15 anni di un determinato tipo di gestione venatoria del territorio.

Pertanto nel presente capitolo si propone un criterio tecnico, più strettamente rispondente alla definizione di legge ("territorio individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina"), ai fini dell'eventuale revisione della Linea Alpi, pur nella consapevolezza che tale individuazione non può non tener conto della situazione pregressa, per quanto non rispondente a rigorosi criteri floro-faunistici, proprio in considerazione delle consuetudini locali.

Per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali e più in particolare forestali, è stata presa in considerazione dalla Carta forestale regionale la distribuzione della faggeta (fig. 2), il cui limite meridionale può descrivere con buona approssimazione il margine dell'ambiente tipicamente alpino in provincia di Treviso e di Vicenza, mentre in provincia di Verona l'ambiente montano della Lessinia ha connotazioni vegetazionali più mediterranee caratterizzate da varie associazioni di orno-ostrieto, a causa dell'influsso climatico del lago di Garda.

Per quanto riguarda invece gli aspetti faunistici, in Figura 3 si propone la cartografia risultante dalla combinazione dei modelli di vocazionalità elaborati per alcune delle più tipiche specie alpine di mammiferi ed uccelli.

E' comunque evidente che, a prescindere dalla modifica della "Linea Alpi", il nuovo PFVR dovrà comunque farsi carico dei necessari strumenti di indirizzo e regolamentari ai fini della gestione degli ungulati anche al di fuori della Zona Alpi e nei territori che, finora, non hanno avuto alcuna esperienza di gestione, anche venatoria, di tali specie.

Fig. 2: Distribuzione della Faggeta dalla carta di copertura del suolo





Fig. 3: Vocazionalità complessiva del territorio alla presenza di specie faunistiche tipiche alpine: Aquila reale, Lepre variabile, Marmotta, Tetraonidi, Coturnice, Camoscio alpino, Stambecco.



Infine, dal punto di vista procedurale, si rileva che la determinazione dei confini della Zona faunistica delle Alpi, ai sensi dell'articolo 23 comma 2 della L. R. n. 50/1993, è affidata alla Giunta

regionale su proposta delle Province interessate, e, in tal senso, opera anche la previsione delle norme transitorie di cui all'articolo 11 della L. R. n. 50/1993.

Indirizzi per la gestione faunistica nella Zona Alpi.

Nella Zona faunistica delle Alpi è opportuno che siano vietate le immissioni di selvaggina stanziale di pianura (Lepre, Fagiano, Starna) a scopo di ripopolamento venatorio a quote superiori agli 800 metri s.l.m. e comunque, indipendentemente dal limite altitudinale, nelle aree in cui, sulla base della Carta delle vocazionalità faunistiche, sono presenti specie appartenenti alla tipica fauna alpina, applicando una fascia di rispetto di almeno 1000 metri.

Sono invece accettabili, previa autorizzazione della Struttura regionale competente o, meglio ancora, su iniziativa diretta della stessa, progetti di reintroduzione/ripopolamento a sostegno delle specie di tipica fauna alpina, sia cacciabile che non cacciabile, progetti che siano strutturati con durata pluriennale e che prevedano anche misure gestionali utili a favorire l'insediamento (divieto di caccia alla specie almeno per i primi anni) e la cura dell'habitat di specie, anche con interventi di miglioramento ambientale.

Per quanto riguarda la gestione della tipica fauna alpina cacciabile, si rimanda a quanto già indicato nella Carta delle Vocazionalità Faunistiche per quanto concerne gli aspetti pianificatori da ricomprendere nei regolamenti che l'attuale formulazione dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993 include tra i contenuti del PFVR, mentre si rimanda a successivo provvedimento l'emanazione di eventuali linee di indirizzo regionale di coordinamento per quanto concerne gli aspetti di gestione faunistico-venatoria di tali specie.

3. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DEL TERRITORIO LAGUNARE VALLIVO (TLV) E PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE (AFV) NEL TLV

L'individuazione e la regolamentazione specifica del territorio lagunare e vallivo si pone come obiettivi specifici la protezione e valorizzazione delle peculiarità ambientali del territorio vallivo e lagunare, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle Direttive comunitarie e della normativa nazionale e regionale; la valorizzazione delle forme di caccia tradizionali che si sono sviluppate a livello locale, anche attraverso il riconoscimento di prerogative per i cacciatori locali (residenti); il riconoscimento della gestione privatistica della caccia, senza scopo di lucro, quale strumento atto a mantenere e migliorare la qualità degli ambienti tipici e le potenzialità faunistiche naturali.

Ai fini dell'individuazione del territorio lagunare e vallivo, che compete al Piano faunistico-venatorio regionale, dal punto di vista tecnico si propone, con l'obiettivo di connotare tale territorio in maniera più precisa dal punto di vista ambientale (ambienti umidi e acquatici), faunistico (avifauna acquatica) e delle forme di caccia prevalentemente praticate (caccia da appostamento in acqua) e quindi di consentire, conseguentemente, una regolamentazione più specifica e rispondente da un lato alle forme di caccia tradizionalmente praticate in questi ambienti dall'altro alle esigenze di tutela di ambienti di particolare pregio, di attestare la conterminazione agli effettivi territori prevalentemente acquatici (specchi d'acqua) e umidi. La loro individuazione potrebbe, indicativamente, coincidere in tutti e tre gli ambiti lagunari e vallivi regionali (Laguna di Caorle, laguna di Venezia, Delta del Po) con le rispettive Zone di Protezione Speciale: tale scelta comporterebbe anche il vantaggio di una certezza dei confini (le ZPS sono cartografate e tabellate) di una uniformità regolamentare dettata anche dalle specifiche misure di conservazione (si pensi, ad esempio, all'obbligo dell'utilizzo di munizioni atossiche).

Sulla base di tale previsione, il territorio lagunare e vallivo destinato alla caccia programmata verrebbe sostanzialmente disaccoppiato dal corrispondente Ambito Territoriale di Caccia, del quale rappresenta una sorta di "unità gestionale" caratterizzata da:

- regolamentazione particolare dell'attività venatoria, fissata, ai sensi di legge, dal piano regionale;
- accesso riservato ai soli soci dell'ATC richiedenti, eventualmente dietro pagamento di una quota integrativa per coprire i costi di gestione; il numero di soci ammissibili andrebbe calcolato sulla base del numero di appostamenti di caccia disponibili, fissato dal PFVR (anche ai sensi dell'articolo 11 della L. R. n. 27/2017), piuttosto che sulla base di un parametro di densità calcolato sulla superficie territoriale. L'ammissione all'ambito invece avverrebbe secondo le regole generali vigenti per tutti gli ATC, secondo i parametri fissati di densità venatoria (ovviamente applicati alla superficie dell'ATC non ricadente in territorio vallivo lagunare) e con i criteri di ammissione previsti dalla legge e dal regolamento del Piano regionale. Tutti i soci dell'ATC (sia di prima che seconda scelta) possono richiedere l'accesso al territorio lagunare e vallivo, accesso i cui criteri di priorità sono fissati dal piano nel rispetto delle prerogative dei residenti. Ogni cacciatore non dovrebbe poter accedere al TVL di più di un ATC e nel TVL non dovrebbe essere consentita l'ammissione di ospiti giornalieri.

Il regolamento del territorio lagunare e vallivo dovrebbe altresì fissare i criteri di massima per l'individuazione degli appostamenti (distanze tra appostamenti, distanze dagli istituti di protezione), che può essere comunque differente a seconda dell'area (Delta del Po piuttosto che Laguna) a causa delle peculiarità ambientali. In tal senso dovrebbe essere riconosciuta in capo al PFVR (anche ai sensi dell'articolo 11 della L. R. n. 27/2017) la possibilità, ad esempio, di una diversa forma di individuazione degli appostamenti (fissi o temporanei), ferma restando comunque la necessità di fissarne il numero, anche per il conseguente calcolo di cacciatori ammessi. In linea di principio comunque gli appostamenti dovrebbero essere individuati nella maniera più precisa possibile (individuazione mediante GPS e georeferenziazione).

Dal punto di vista delle procedure amministrative connesse agli appostamenti, ferma restando la necessità di espletare in sede di piano regionale gli adempimenti connessi alla VInCA, pare opportuno chiarire in sede di piano regionale la definizione di appostamento lagunare vallivo quale manufatto di interesse pubblico (non sono infatti ammessi appostamenti a titolo individuale ma sono tutti provinciali), anche ai fini della determinazione del canone concessorio applicato dall'ente gestore competente per il demanio (Genio Civile o Magistrato alle Acque).

Viste le peculiarità ambientali del territorio lagunare e vallivo individuato secondo gli indirizzi del presente documento, andrebbe opportunamente regolamentata la caccia in forma vagante che dovrebbe comunque essere indirizzata essenzialmente alla fauna migratoria. Coerentemente a ciò, in territorio lagunare vallivo dovrebbero essere vietate le immissioni di selvaggina.

Da ultimo si evidenzia che in territorio lagunare vallivo insistono alcune criticità puntuali di carattere persistente, quali:

- regolamentazione della caccia nelle canalette demaniali;
- strutture del MOSE, scanni a mare esclusi dal territorio regionale;
- necessità di tutela per motivi di sicurezza delle aree di pertinenza dell'aeroporto di

Venezia,

che sarebbe opportuno venissero affrontate, sentite le Autorità competenti, con apposita regolamentazione in sede di piano faunistico venatorio, anziché essere rimandate a provvedimenti annuali legati al calendario venatorio utilizzando lo strumento "improprio" del DPGR di cui all'articolo 17 comma 1 della L. R. n. 50/1993.

GESTIONE DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE IN TERRITORIO LAGUNARE E VALLIVO

Viene dato atto che la gestione privatistica della caccia in forma di Azienda faunistico venatoria in territorio lagunare e vallivo è una realtà consolidata che ha consentito negli anni il mantenimento e in molti casi il netto miglioramento delle condizioni degli ambienti tipici. La presenza di tali istituti è consolidata e non viene messa in discussione, così come alcuni aspetti della relativa pianificazione e gestione che le caratterizzano rispetto alle AFV "terriere": contiguità territoriale e concentrazione a livello locale, percentuale di superficie destinata ad oasi.

Per contro, in territorio lagunare e vallivo risulta incompatibile la presenza di Aziende agroturistico-venatorie, anche in coerenza con la previsione del divieto di immissioni di selvaggina di cui sopra.

Il PFVR dovrà anche stabilire (in considerazione delle situazioni locali, vedasi la situazione particolare delle oasi interne alle AFV del Delta del Po, coincidenti con il territorio del Parco regionale) i criteri per l'individuazione delle oasi interne alle AFV, che devono rispondere a criteri di valenza naturalistica e faunistica delle aree destinate ad oasi le quali, come in precedenza, comunque devono essere pari almeno al 33% del TASP dell'azienda medesima e non essere modificate nel corso della durata della pianificazione; anche in questo caso opera la previsione delle norme transitorie di cui all'articolo 11 della L. R. n. 27/2017.

Dal punto di vista della gestione di detti istituti, in considerazione della finalità ambientale in un ambito territoriale così pregiato dal punto di vista conservazionistico e faunistico, sarebbe importante che il PFVR recepisce, in sede di specifica regolamentazione da recepire poi, nei diversi atti di concessione, i seguenti indirizzi:

- regolamentazione del foraggiamento dell'avifauna acquatica negli specchi d'acqua (cosiddetta "alimentazione di soccorso"): si tratta di una pratica gestionale innegabilmente applicata sistematicamente dalle AFV vallivo lagunari, rappresentando è uno dei principali fattori che hanno contribuito a determinare l'aumento esponenziale negli ultimi anni delle presenze di avifauna acquatica svernante, in particolare anatidi, negli specchi acquei vallivi. Peraltro l'applicazione sconsiderata di tale pratica, soprattutto se finalizzata unicamente a concentrare le presenze attorno delle postazioni di caccia, determina concentrazioni innaturali di anatidi a scapito di una distribuzione più omogenea, oltre che possibili conseguenze sul piano ambientale, per l'abnorme concentrazione soprattutto di granaglie che si viene a creare a carico degli specchi d'acqua. Andrebbe pertanto sancito a livello di regolamentazione regionale (da recepirsi in maniera puntuale all'atto del rilascio della concessione da parte della Provincia) che debbono essere favorite le presenze di fonti alimentari naturali in tutti gli specchi d'acqua di pertinenza delle AFV, anche attraverso i miglioramenti ambientali. L'eventuale foraggiamento con granaglie dovrebbe inoltre essere distribuito uniformemente sia nei laghi di caccia che nelle porzioni acquee destinate ad oasi e tendenzialmente ridotto nei periodi di non effettiva necessità (prima della stagione invernale e comunque in assenza di condizioni climatiche effettivamente avverse alla fauna). Gli interventi di alimentazione di soccorso o finalizzati al raggiungimento della capacità portante dell'AFV dovranno esser svolti con prodotti naturali (granone, risone, sorgo, ecc.) e/o con loro miscugli che non risultino manipolati né additivati;

- effettuazione di censimenti faunistici estensivi obbligatori, in forma coordinata sia tra le valli che con il territorio esterno protetto o a caccia programmata, cadenzati in maniera più ravvicinata nel periodo autunnale-invernale in modo da seguire le fasi di passo ed i svernamento dell'avifauna. Possibilmente favorire, anche con il sostegno regionale, l'estensione del modello in uso nel Delta del Po (censimenti sistematici con cadenza mensile almeno da settembre a febbraio) anche alla Laguna di

Venezia e di Caorle. Particolare importanza a fini gestionali assumono anche conteggi esaustivi regolari dei cormorani ai dormitori;

- raccolta di dati sulla gestione venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie (abbattimenti, giornate di caccia, postazioni utilizzate), su base standardizzata secondo modelli regionali, utili all'implementazione delle statistiche venatorie a livello regionale, anche eventualmente attraverso l'adozione di modulistica comune.

4. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OASI DI PROTEZIONE

Le Oasi di protezione vengono individuate con l'obiettivo di creare aree di tutela e salvaguardia della fauna autoctona e dei loro habitat, con particolare riferimento alle specie oggetto di tutela ai sensi delle Direttive europee "Uccelli" e "Habitat" nelle loro fasi di migrazione, riproduzione e di vulnerabilità particolare, in sintonia con la gestione programmata della caccia.

Alla luce di quanto sopra, tali istituti vanno individuati in aree di presenza effettiva o potenziale (presenza dell'habitat idoneo) di specie oggetto di tutela e indicativamente vengono mantenute nel tempo (anche da un ciclo pianificatorio all'altro), a meno che non intervengano drastiche modificazioni ambientali. In tale ottica ai fini dell'individuazione delle oasi per il prossimo periodo pianificatorio, deve essere innanzitutto valutata la conferma delle oasi vigenti, purché rispettino le suddette condizioni.

Nell'individuazione delle Oasi di protezione vanno altresì presi prioritariamente in considerazione i siti afferenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), in particolare i siti di piccola estensione isolati in ambiente agricolo e frammentato (ad esempio ex cave). Nella individuazione dei confini dell'area di tutela va tenuto conto, con particolare riferimento ai biotopi umidi, di un'opportuna fascia di rispetto esterna all'habitat oggetto di tutela propriamente detto, al fine di preservare quest'ultimo dal disturbo.

Oltre ai SIC e ZPS di piccole dimensioni, da tutelare totalmente, l'istituzione di oasi va altresì presa in considerazione per quei siti della Rete Natura 2000, o parti di essi, in cui risulta difficoltosa l'applicazione delle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza, a causa ad esempio dell'impossibilità di conterminare chiaramente la superficie su cui applicare la misura o perché le misure stesse risultano di difficile gestione. In questi siti viceversa, l'istituzione di oasi di protezione anche solamente su una parte del sito potrebbe rappresentare di per sé un'attenuazione sufficiente dei possibili impatti sull'intero sito.

Vanno inoltre prese in considerazione ai fini dell'istituzione di oasi di protezione le aree non altrimenti tutelate in cui, oltre alla valenza ambientale/naturalistica, sono presenti forme di attività didattiche, culturali, divulgative, anche gestite privatamente o da parte di associazioni (es. oasi WWF, ecc.), difficilmente compatibili con il contestuale esercizio dell'attività venatoria.

Le Oasi di protezione (OP) sono individuate dal PFVR e riportate in cartografia e, in linea di principio, alla luce delle finalità e dei criteri di istituzione, non vengono modificate nel corso della durata del PFVR, fatte salve, ovviamente, modifiche e variazioni derivanti da sviluppo di processi pianificatori (urbanistico, produttivo e infrastrutturale, ad esempio).

Ai fini del rispetto delle percentuali minime previste dall'articolo 8 comma 3 della L. R. n. 50/1993 ("il territorio soggetto alla pianificazione faunistico venatoria - TASP - è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento (come modificato, da ultimo, con L. R. n. 18/2016) e non superiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni."), qualora alla verifica delle superfici complessivamente destinate a protezione della fauna in base alle previsioni desumibili dai PFVP (ai sensi dell'articolo 11 della L. R. n. 27/2017), tali percentuali minime non siano raggiunte a livello regionale (con particolare riferimento al territorio di pianura, in quanto nella ZFA detti parametri risultano già rispettati in virtù delle superfici a divieto di caccia per effetto di altre leggi, ovvero le aree protette), il PFVR, sulla base dei criteri di cui sopra e della superficie per la quale si prevede la sottoposizione a vincolo nei PFVP (sempre ai sensi dell'articolo 11 della L. R. n. 27/2017), individua ulteriori aree sul territorio regionale da destinare all'istituzione di Oasi di Protezione.

5. CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI DENSITA' VENATORIA

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Ai fini della suddivisione del TASP in ATC il criterio generale, fissato dalla normativa, è quello della garanzia dell'autosufficienza faunistica e del corretto utilizzo del territorio; gli ATC dovrebbero altresì essere di norma sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

Sulla base del documento orientativo dell'INFS (Documento tecnico n. 15/1993) le dimensioni medie degli ATC, per rispondere ai criteri della L. n. 157/1992, dovrebbero aggirarsi intorno ai 10.000 ha ed essere omogenei. Bisogna però tenere in considerazione altri aspetti, quali la vocazione e tradizione locale per le diverse tipologie di caccia (migratoria/stanziale); la percentuale di Superficie Agro-Silvo-Pastorale rispetto alla superficie lorda e il relativo grado di frammentazione; inoltre la Superficie Agro-Silvo-Pastorale effettivamente utile alla caccia al netto delle aree protette e degli istituti privatistici, che talvolta incidono pesantemente sulla Superficie Agro-Silvo-Pastorale di un ATC.

La norma transitoria di cui all'articolo 11 della L. R. n. 27/2017 costituisce un quadro di riferimento anche in ordine al numero complessivo di ATC per ciascun territorio provinciale, dando atto che i PFVP approvati nell'ambito del precedente percorso di redazione del PFVR risultano, di fatto e oltre che nell'ambito del relativo percorso di VAS, essere stati oggetto di una ampia condivisione sul territorio, anche in riferimento a tale specifico ambito pianificatorio.

Il criterio di omogeneità inoltre spesso non può essere rispettato in caso di eccessiva frammentazione ambientale tale da non permettere di garantire l'autosufficienza faunistica; in tali casi appare più opportuno disattendere il criterio dell'omogeneità, prevedendo tutt'al più all'interno dell'Ambito distretti territoriali regolamentati ad hoc sulla base delle specifiche tipologie di caccia che vi si esercitano (es: distretto per la caccia al cinghiale; distretti per la caccia al capriolo; distretti gestionali per la selvaggina stanziale). In tale ottica anche il territorio lagunare e vallivo si configura come una sorta di "distretto" del più ampio ATC, soggetto ad una regolamentazione particolare.

Il PFVR andrà dunque a regolamentare le modalità di istituzione dei distretti, che dovranno comunque essere eventualmente individuati sulla base di obiettivi gestionali specifici e ben definiti riferiti di norma alla fauna stanziale e in accordo/su proposta dell'ATC entro un periodo prefissato successivamente all'approvazione del PFVR e confermati (o revocati) in via definitiva entro l'anno successivo per l'intera durata della pianificazione. Il PFVR individuerà altresì le modalità di regolamentazione degli eventuali distretti, comprese le modalità di accesso, di esercizio venatorio (piani di prelievo, verifica dell'abbattimento dei capi, ecc).

La previsione di istituire distretti gestionali per la selvaggina stanziale (argomento che viene ripreso nel capitolo 6 relativo alla gestione della selvaggina stanziale) è un ulteriore elemento che consente di giustificare la sussistenza di ATC di dimensioni anche superiori a quelle indicate nel documento orientativo dell'INFS, il quale non contempla l'istituzione dei distretti, qualora le condizioni ambientali, gestionali e sociali rendano opportuna e sostenibile tale soluzione.

Per quanto concerne l'individuazione dei confini degli ATC, essi devono di norma attestarsi su confini naturali: strade o corsi d'acqua (il confine si attesta al centro strada, la tabellazione viene per forza messa sul bordo), creste; in alternativa, in alcuni contesti ben radicati da tempo e in assenza di contestazioni, il confine può essere attestato sui limiti amministrativi. Le basi cartografiche su cui appoggiare per la digitalizzazione dei confini sono, come specificato nel capitolo 17: CTR per quanto riguarda gli elementi territoriali (corsi d'acqua, strade); quadro conoscitivo per i limiti amministrativi; scala di acquisizione 1:10.000.

Dal punto di vista procedurale, l'individuazione degli ATC rimane affidata, anche nell'ambito delle norme transitorie di cui all'articolo 11 della L. R. n. 27/2017, al PFVR.

INDICE DI DENSITA' VENATORIA

L'indice di densità venatoria minimo è stato definito, prima ed unica volta, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel 1993 sulla base del rapporto tra superficie agro-silvo pastorale nazionale ed il numero di cacciatori totali riferito all'annata 1991/1992 (DM 30/01/1993): tale rapporto risultava pari a 19,01 ha /cacciatore per il territorio al di fuori della ZFA e 19,30 ha/cacciatore per la ZFA.

La disposizione di cui all'articolo 14 comma 7 della L. n. 157/1992 (Il piano faunistico venatorio regionale non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero), prevista evidentemente al fine di garantire livelli minimi di distribuzione omogenea della popolazione venatoria sul territorio, dovrebbe accompagnarsi innanzitutto ad un aggiornamento del dato nazionale su base perlomeno quinquennale, alla luce del progressivo e significativo calo della popolazione venatoria

nazionale, riscontrabile palesemente anche per quanto riguarda la realtà regionale veneta (si richiamano, in proposito, i pertinenti contenuti dell'Allegato "A" alla DGR n. 1728/2012). Azzardando un calcolo a livello regionale basato sui dati attuali, sebbene molto approssimativo e per eccesso, il rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale esclusa la zona faunistica delle Alpi e popolazione venatoria regionale esclusi i soli residenti in provincia di Belluno (non essendo disponibile il dato completo del numero di cacciatori residenti in Zona Alpi e al di fuori di essa), risulta oggi un rapporto superiore ai 20 ha per cacciatore, e questo nonostante la diminuzione di territorio agro-silvo-pastorale verificatasi negli ultimi vent'anni a causa dell'urbanizzazione diffusa.

Volendo fare analogo calcolo approssimativo per la Zona faunistica delle Alpi, il dato riferito alla provincia di Belluno, con riferimento ai cacciatori residenti "attivi" nella stagione venatoria 2011/2012, è addirittura pari a 101 ha per cacciatore!

Per quanto non palesemente espresso nella L. n. 157/1992, è evidente che l'intenzione del legislatore non era quella di "forzare" la presenza di cacciatori sul territorio per garantire il rispetto dell'indice minimo, bensì quella di dare un'indicazione metodologica ai fini dell'attestazione del numero di cacciatori ammissibili agli Ambiti territoriali di caccia e, per la Zona Alpi, ai Comprensori alpini.

La normativa regionale prevede inoltre, in sede di regolamento di attuazione del PFVR, la determinazione anche dell'indice di densità venatoria massima. Nel corso del periodo pianificatorio vigente tale indice, determinato annualmente sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III del Regolamento di attuazione, è rimasto invariato attestandosi, sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni provinciali, ai valori relativi all'Ambito caratterizzato dalla maggiore densità di cacciatori residenti (l'Ambito nord di VI), ovvero al valore di 1 cacciatore ogni 6 ha di TASP. Espresso sulla base di tali criteri, la determinazione di un indice di densità venatoria massima assume scarso valore dal punto di vista pianificatorio, connotandosi più che altro per una "presa d'atto" di una situazione locale peculiare e ben distante dalla situazione media esistente nel restante territorio.

La reale distribuzione della popolazione venatoria, per lo meno per quanto riguarda gli ATC, risulta peraltro più influenzata, e meno "controllata", in virtù della possibilità di accedere a uno o più ATC oltre a quello di cosiddetta "prima scelta", previo consenso dell'ATC, nonché in base alla facoltà riconosciuta agli organi direttivi degli Ambiti (previsione contenuta sia nella normativa nazionale che in quella regionale) di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché - recita la norma nazionale - "si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive delle popolazioni faunistiche e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi di quanto sopra".

Questa facoltà, esercitata in assenza di regolamentazione chiara ma solo su base discrezionale da parte dei comitati medesimi, è evidentemente alla base del mantenimento più o meno costante del numero di soci in ciascun ATC (si richiama ancora l'Allegato "A" alla DGR n. 1728/2012) nonostante il progressivo calo del numero totale di cacciatori (in piccola parte la compensazione avviene anche per ammissione di soci fuori regione), o comunque della diminuzione a tassi inferiori a quelli che descrivono il calo complessivo della popolazione venatoria.

Dal punto di vista tecnico è invece opportuno che tale opzione (ammissione di soci come secondo ambito) dovrebbe essere esercitata in relazione alle capacità faunistiche del territorio, con particolare riferimento alla selvaggina stanziale, nonché con le esigenze di tutela della fauna non cacciabile (problema del disturbo).

Alla luce di quanto sopra, dal punto di vista tecnico è possibile proporre le seguenti riflessioni al fine delle determinazioni che conterrà il prossimo piano faunistico venatorio regionale riguardo la definizione dell'indice venatorio:

- l'attuale attestazione dell'indice di densità venatoria minima a livello nazionale, la valutazione del cui merito e valore non compete al presente documento (ma che sarebbe interessante conoscere) permette se non altro di garantire in ogni caso l'accoglimento di tutte le richieste di ammissione come primo ambito, anche non di residenza, per il territorio veneto;

- la determinazione a livello regionale di un indice di densità venatoria massima assume scarso valore gestionale e pianificatorio, posto che è facoltà del comitato di gestione superarlo ammettendo un numero di cacciatori anche superiori a quello previsto. L'attuale indice massimo peraltro determina una forcella estremamente ampia (minimo 1:19, massimo 1:6), che si riflette nei dati di distribuzione della popolazione venatoria negli Ambiti di caccia regionali. In assenza di modifiche all'articolo 8 comma 5 lettera b) della L. R. n. 50/1993, la sua determinazione può essere fatta direttamente in sede di PFVR per l'intero ciclo pianificatorio. In tale caso appare più consono prevedere una differenziazione dell'indice in relazione alla capacità ricettiva del territorio dell'Ambito, valutabile sulla base del TASP e della superficie ASP effettivamente a

disposizione della caccia programmata (superficie cacciabile), ovvero sulla base della % di territorio ASP o cacciabile rispetto alla superficie totale lorda. Gli attuali ATC potrebbero essere così suddivisi in base al TASP complessivo disponibile (esclusi gli ATC attualmente interamente lagunari):

- Ambiti grandi (TASP > 40.000 ha): ATC PD e PD2; RO 1 RO2; VE 1, VE3; VI1 e VI2;
 - Ambiti medi (tra i 40.000 e i 10.000 ha di TASP): PD4, PD5; TV 1, 5, 6, 8, 10 e 12; VE 2 e VE4; VR 1, 2, 3, 4, 5, 6;
 - Ambiti piccoli (< 10.000 ha di TASP): PD3; TV 2, 3, 4, 7, 9, 11 e 13;
- più corretto dal punto di vista tecnico sarebbe stabilire criteri basati su precisi parametri di disponibilità faunistica e territoriale ai fini dell'esercizio, da parte dei Comitati di Gestione, della facoltà di ammettere soci anche come seconda scelta, in particolare per la caccia alla stanziale. Ad esempio in condizioni di non autosufficienza per la selvaggina stanziale, per la quale risulta necessario ricorrere a immissioni di soggetti di allevamento, andrebbe limitata la possibilità di ammettere soci come seconda scelta (o ospiti) ammessi al prelievo della stanziale;
- risulta altresì opportuno regolamentare l'accesso di cacciatori non residenti, ai sensi dell'articolo 14 della L. n. 157/1992.

Per gli Ambiti parzialmente ricadenti in territorio lagunare e vallivo, il numero di cacciatori ammissibili va ovviamente calcolato applicando l'indice solo nella parte di territorio non vallivo-lagunare, il risultato sommato al numero di cacciatori ammissibili in TLV.

6. GESTIONE DELLA SELVAGGINA STANZIALE - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA E DEI CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA SELVAGGINA ALLO STATO NATURALE - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI DI IMMISSIONE DELLA SELVAGGINA - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 21 COMMA 13 DELLA L. R. N. 50/1993 (AREE DI RISPETTO)

Sulla base degli obiettivi generali della pianificazione faunistico venatoria fissati dal presente documento, e in particolare alla luce dell'Obiettivo 3, le scelte pianificatorie da attuare con il PFVR in materia di gestione della selvaggina stanziale dovranno consentire e favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- aumentare a livello complessivo la stabilizzazione di popolazioni naturali autoriproducentesi in base alle specifiche potenzialità territoriali, a densità compatibili determinate, a livello locale, anche sulla base delle vulnerabilità delle produzioni agricole presenti;
- pervenire ad una riduzione delle immissioni di selvaggina di allevamento, favorendo le produzioni naturali, e in generale delle immissioni pronta caccia;
- garantire la qualità genetica e sanitaria della selvaggina oggetto di immissioni riducendo significativamente, se possibile sospendendo del tutto, le importazioni di selvaggina dall'estero.

Le indicazioni che seguono, salvo diversa specifica, sono riferite in particolare alla gestione della lepre, che di norma comporta i maggiori investimenti e sforzi, non solo dal punto di vista economico, da parte degli Ambiti territoriali di caccia, ma possono opportunamente valere anche per le altre specie stanziali normalmente oggetto di gestione (fagiano, starna).

In materia di gestione della selvaggina stanziale, l'obiettivo ideale (teorico) è rappresentato da una situazione di presenza stabile nel territorio cacciabile di popolazioni di selvaggina a densità compatibili con il prelievo venatorio, garantite dall'irradiamento naturale dalle zone di rifugio (ZRC).

Costi ed efficacia (in termini di sopravvivenza dei capi rilasciati) degli interventi di immissione permettono senza dubbio di definire tale scelta gestionale obiettivamente assurda (costi e tassi di mortalità altissimi, scarsa qualità dei capi che sopravvivono). Cionondimeno in alcuni contesti rappresentano il "male necessario" per assicurare una disponibilità ancorché minima di selvaggina per i cacciatori residenti che desiderano rimanere nel proprio territorio. In questi casi la programmazione degli interventi gestionali da parte dei comitati di gestione dovrebbe indirizzarsi verso le soluzioni meno costose e più efficaci in termini di sopravvivenza (a titolo di esempio: optare per fonti di approvvigionamento della selvaggina più vicine al territorio evitando le importazioni dall'estero, eventualmente attivando convenzioni con centri privati di riproduzione della selvaggina allo stato naturale o anche promuovendone la costituzione in aree idonee nella stessa regione).

Gli stessi ripopolamenti con lepri di cattura, peraltro, non sono prive di rischi e scontano comunque tassi di mortalità non indifferenti, che invece non si registrano quando la zona di ripopolamento e cattura funge da punto di irradiamento naturale delle lepri verso i circostanti territori cacciabili, dove il prelievo dovrebbe essere calibrato in modo da garantire la permanenza di un numero adeguato di riproduttori.

Al fine di passare da un concetto di "*caccia alla stanziale*" a quello di "*gestione della stanziale*", un ruolo fondamentale deve essere svolto dall'attività di programmazione in capo ai Comitati di gestione degli ATC attraverso gli "strumenti" che vengono loro messi a disposizione: le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della selvaggina, i miglioramenti ambientali opportunamente incentivati, e secondo quanto proposto da presente documento, la possibilità di istituire distretti gestionali e aree di rispetto specifiche funzionali alla gestione della selvaggina stanziale.

L'ATC rappresenta il contesto e il livello ideale a cui fare la pianificazione /programmazione della gestione della selvaggina stanziale. Tale programmazione deve essere pluriennale e attestarsi sulla durata del PFV e diventare un obbligo per l'ATC, il quale verrà valutato in base al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli obiettivi vanno fissati sulla base della situazione oggettiva di partenza e devono perseguirne un miglioramento: se allo stato di partenza le lepri presenti sono tutte provenienti da immissioni, con soggetti provenienti dall'estero, l'obiettivo sarà quello di una riduzione (che andrà fissata in termini quantitativi) del numero di lepri provenienti dall'estero nell'arco dei 5 anni, compensate con immissioni di lepri di cattura o provenienti da centri pubblici o privati di riproduzione allo stato naturale; se invece si parte già da una situazione di approvvigionamento di selvaggina per mezzo dei ripopolamenti da ZRC, in prospettiva si dovrebbe puntare alla presenza di selvaggina sul territorio cacciabile attraverso l'irradiamento naturale. Se l'obiettivo non è realisticamente raggiungibile nell'intero territorio dell'ATC (soprattutto in caso di ATC troppo grandi), può essere dimensionato a una parte del territorio dell'ATC, con condizioni ambientali più favorevoli, individuato come distretto gestionale.

Ai fini di un loro corretto funzionamento, la previsione di distretti per la gestione della selvaggina stanziale con relativi piani di abbattimento dovrebbe accompagnarsi, nell'ambito del regolamento di

attuazione del Piano regionale, alla previsione normativa che consenta all'Ambito di applicare provvedimenti disciplinari interni (nell'ambito dei patti associativi) al fine di sanzionare l'eventuale abbattimento a piano chiuso nel distretto; inoltre, a fini di monitoraggio del piano, si ritiene opportuno prevedere, in sede di approvazione del regime sperimentale di gestione della lepre a livello di distretto, la consegna obbligatoria del capo per la valutazione del sesso e delle classi di età o, in alternativa, la comunicazione dei medesimi dati all'ATC.

CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Le Zone di ripopolamento e cattura devono rappresentare i principali strumenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi gestionali stabiliti dall'ATC (e anche dal CA) concernenti la selvaggina stanziale.

La loro funzionalità ideale è quella di fonte di irradiazione naturale della selvaggina verso le aree circostanti cacciabili, caratterizzate da densità faunistica inferiore. In condizioni più realistiche, l'irradiazione viene conseguito "forzatamente" attraverso la cattura di capi dalla ZRC e la loro traslocazione in aree cacciabili a densità inferiori. Le condizioni che garantiscono una corretta gestione in questi casi sono:

- il mantenimento nella ZRC di densità post-cattura sufficienti a garantire la riproduzione della popolazione a livelli soddisfacenti e quindi il funzionamento dell'area nel medio-lungo termine; nel caso della lepre, la densità minima che deve essere mantenuta (densità post-cattura) è indicativamente di 15 capi/100 ha;
- il rilascio degli animali deve avvenire il più possibile vicino all'area di cattura, in modo da minimizzare lo stress e le inevitabili problematiche/rischi che caratterizzano qualsiasi operazione di traslocazione di fauna selvatica. Esistono comunque differenze a seconda delle specie: la lepre è particolarmente sensibile, manifestando tassi di mortalità post cattura comunque significativi, mentre il fagiano è più resistente alle traslocazioni.

L'estensione ottimale delle ZRC non è definibile soprattutto in contesti territoriali come quelli, molto diffusi nella nostra regione, caratterizzati da frammentazione sia nella proprietà o nel regime di conduzione che negli ordinamenti e nella copertura del suolo. L'estensione peraltro è in funzione della modalità di gestione della ZRC medesima e secondariamente della specie: se l'obiettivo gestionale è di favorire principalmente l'irradiazione naturale è preferibile prevedere ZRC di piccole dimensioni ben dislocate nel territorio ("a macchia di leopardo"), mentre laddove si prevede un ricorso importante alle operazioni di cattura e rilascio, è meglio che le ZRC siano di dimensioni maggiori per consentire una più favorevole "ricarica" dell'area dopo le operazioni di cattura. ZRC di grandi dimensioni possono inoltre tollerare una maggiore presenza in termini percentuali di territorio urbanizzato (o comunque di territorio non-TASP), in ambiti in cui l'urbanizzazione è elevata e contestualmente estremamente dispersa.

Un aspetto fondamentale nella scelta pianificatoria dei territori da destinare a ZRC è la compatibilità con le produzioni agricole: l'obiettivo gestionale fissato per ciascuna ZRC dovrà essere duplice: da un lato la produzione di selvaggina, dall'altro il mantenimento dei danni alle produzioni agricole sotto un valore soglia di tolleranza. Tale valore deve comunque tenere conto della prevedibilità del fenomeno dei danni da selvaggina, posto che essendo l'obiettivo gestionale per tali aree quello di pervenire ad alte densità di selvaggina e che si conoscono le colture sensibili ai danni causati dalle specie oggetto di gestione, non è pensabile ammettere a priori il verificarsi di danni prevedibili. Le ZRC andranno costituite piuttosto in aree con colture meno vulnerabili ai danni ovvero, se presenti colture a forte vulnerabilità (es. colture orticole), dovranno essere obbligatoriamente protette (nel caso della lepre, rete di protezione di altezza minima 1.20 m). Nell'impossibilità di individuare a livello provinciale o di ATC terreni idonei privi di colture vulnerabili, è preferibile prevedere l'istituzione di ZRC più numerose e di estensione limitata (indicativamente 50-100 ha), ove mantenere densità di lepri relativamente basse e perseguire l'irradiazione naturale degli animali, evitando le operazioni di cattura e traslocazione.

E' comunque opportuno in questa sede fornire indicazioni generali da rispettare ai fini dell'individuazione delle ZRC, piuttosto che parametri fissi:

1. **Uso del suolo.** La scelta dei territori da destinare a ZRC deve ricadere innanzitutto su aree ad alta vocazionalità per la specie che si intende favorire (lepre o lepre e fagiano). La percentuale di territorio non agro-silvo-pastorale (non-TASP) rispetto alla superficie complessiva dell'istituto non deve indicativamente superare il 10% (se non per ZRC di grandi dimensioni). Nella pianificazione delle ZRC vanno altresì valutate le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica a livello locale, che potrebbero portare a modificazioni della disponibilità di TASP nel periodo di vigenza del Piano. Per quanto concerne l'uso del suolo, risultano ottimali le aree a coltivazioni stabili (vigneto, frutteto, pioppeto se inerbite naturalmente) mature o di primo impianto, in questo caso solo se opportunamente protette da

reti shelter. Terreni con bassa presenza di colture orticole, che comunque devono poter essere protette mediante recinzione alta almeno 1.20 m. In sede di predisposizione del PFVR, la Struttura regionale competente, per il tramite delle sue articolazioni territoriali, potrà fornire i dati conoscitivi territoriali delle colture in atto per le aree “candidate”;

2. **Parametri gestionali.** Per le aree candidate a divenire ZRC devono preferibilmente essere già noti alcuni parametri necessari per fissare gli obiettivi gestionali che dovranno essere perseguiti e raggiunti nel periodo di vigenza del piano. In particolare, e soprattutto per le ZRC che vengono confermate rispetto al precedente piano, devono essere conosciuti (in termini di dati quantitativi) la densità di partenza delle specie da gestire (capi/100 ha), l’entità di danni alle colture riferibili alla/e specie oggetto di gestione (importi periziati/anno) e gli interventi di prevenzione necessari;

3. **Programmazione attività.** In sede di pianificazione, si individuano le aree da destinare a ZRC contestualmente alla definizione degli obiettivi e alla programmazione delle attività e del monitoraggio, predisponendo una scheda che contenga:

- Dati di superficie lorda, della superficie non-TASP compresa nel perimetro e composizione del TASP in base all’uso del suolo (in % colture orticole, seminativi, prato-pascolo, ecc);
- Densità di partenza a inizio pianificazione (se nota);
- Danni accertati nell’ultimo anno (o media degli ultimi 5 anni) riconducibili alla/alle specie oggetto di gestione della ZRC;
- Livello di protezione delle colture suscettibili di danni presenti nell’area;
- Densità obiettivo (densità da raggiungere alle catture; comunque va garantita la densità minima di 15 lepri/100 ha tranne in ZRC in presenza di colture suscettibili);
- Superficie minima da censire annualmente per la verifica dei parametri di densità; descrizione o indicazione cartografica dei percorsi/transetti per i censimenti;
- Aree di cattura;
- Programma di controllo predatori, da sottoporre al parere dell’ISPRA.

Indicazioni per il monitoraggio e le catture.

Ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati, annualmente vanno monitorati i parametri descrittivi della funzionalità delle ZRC. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

Produttività - verifica delle densità: in riferimento alla lepre, ogni ZRC deve essere monitorata annualmente in almeno due momenti dell’anno su parti significative della superficie (i transetti e le superfici da censire sono indicati nella scheda di pianificazione): a fine autunno (orientativamente a novembre) per valutare la densità “massima” raggiunta prima delle eventuali operazioni di cattura. Per prevedere catture, la densità deve essere di almeno 15 capi/100 ha. Va inoltre rilevata la densità (o il corrispondente numero di lepri) contestualmente alle operazioni di cattura: anche in questo caso va garantita la densità minima residua di 15 capi/ 100 ha, eventualmente prevedendo il rilascio *in situ* dei capi catturati fino al raggiungimento del numero minimo.

Catture: durante le operazioni di cattura, vanno rilevati per i capi catturati:

- sesso (tutte)
- classe di età (giovane/adulto con valutazione del tubercolo carpale)
- status sanitario (a campione, più tutti i soggetti morti)

Danni e prevenzione: vanno monitorati con particolare attenzione i danni a carico delle colture sensibili alle specie oggetto di gestione, rendicontando numero di eventi e importi periziati di danni, nonché le misure di prevenzione adottate. L’ATC deve impegnarsi, anche con iniziative sperimentali, al fine di limitare i fenomeni dei danni.

Controllo dei predatori: sulla base del parere rilasciato dall’ISPRA. Registrazione per ogni ZRC dei capi di volpe ed eventuali altri (corvidi) sottoposti a controllo.

Il PFVR andrà a fornire anche indicazioni operative in merito alla corretta esecuzione dei censimenti e delle operazioni di cattura nelle ZRC.

Revisione delle ZRC.

Se la pianificazione è stata fatta correttamente avendo preso in considerazione tutti i parametri necessari, il quinquennio di vigenza del PFV rappresenta un arco temporale idoneo a raggiungere gli obiettivi gestionali che vengono fissati per ogni ZRC. In linea generale dunque, e fatte salve le prerogative dei proprietari dei fondi in materia di opposizione manifesta all’istituzione della ZRC, non dovrebbe risultare necessario prevedere a priori la revisione periodici, prima della scadenza del piano, delle ZRC. E’

tuttavia possibile che per cause non prevedibili si verifichino durante la durata del Piano variazioni delle condizioni ambientali che rendano chiaramente non più realizzabili tali obiettivi, sia in termini di produttività che di contenimento dei danni. Ad esempio:

- variazioni della disponibilità del TASP non prevedibili (costruzioni o altre modifiche in aumento dell'estensione delle superfici non utilizzabili);
- variazioni dell'uso del suolo agricolo, con aumento significativo delle colture vulnerabili;
- impossibilità, per motivi oggettivi, di mettere in atto le misure di prevenzione programmate;
- effettiva improduttività della selvaggina, misurata (parametri oggettivi). In questo caso la mancata produttività deve essere accertata per almeno tre anni, prima di proporre la modifica della conterminazione della ZRC.

Non si ritiene opportuno fissare a priori, né in termini assoluti né percentuali, la superficie di ZRC che potrebbe essere modificata in corso di pianificazione, in quanto tale evenienza non deve essere intesa quale "strumento" di flessibilità delle aree sottoposte a vincolo di divieto di caccia nell'arco della pianificazione, bensì deve essere motivata oggettivamente e esclusivamente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di gestione dell'Ambito.

Fermo restando quanto sopra espresso, nei casi suindicati l'ATC può proporre, presentando i dati oggettivi a supporto della richiesta, la modifica della conterminazione della ZRC. La modifica deve prevedere la compensazione con altrettanto territorio TASP idoneo (da parametri oggettivi). Il PFVR definisce se la compensazione deve avvenire nello stesso ATC o tra ATC contermini. Comunque il totale di superficie TASP destinata a ZRC a livello regionale stabilito nel PFVR deve essere mantenuto per l'intera durata del piano stesso.

In sede di pianificazione, si andranno a valutare la funzionalità delle ZRC già esistenti, che, se presentano parametri produttivi soddisfacenti e in linea con gli obiettivi gestionali nonché livelli di impatti sulle produzioni agricole entro i limiti di tolleranza, possono essere confermate anche per il prossimo ciclo pianificatorio. Non da ultimo vanno valutati anche gli aspetti connessi alla "accettazione" sociale dell'istituto. (c.d. ZRC "storiche").

FAGIANO:

La gestione venatoria del fagiano in Veneto è quella che maggiormente si caratterizza, a livello generale, per "artificialità" consistente nell'immissioni di soggetti da allevamento e con modalità "pronta caccia" (ovvero oltre il 31 agosto e addirittura a caccia aperta) nonché nella scarsità di popolazioni e nuclei autoriproduttori, il tutto con alcune virtuose eccezioni. Queste ultime si realizzano laddove si sono potute realizzare alcune aree di protezione particolarmente idonee (ad esempio la zona del Fiume Sile), dove il fagiano riesce a mantenersi e riprodursi con successo e che vengono gestite come serbatoio, attraverso le catture e il rilascio in aree di caccia. In effetti a differenza della lepre il fagiano ben tollera le operazioni di cattura e traslocazione. Per tale motivo sarebbe opportuno, laddove possibile, che le ZRC fossero "pensate" da parte dei Comitati di gestione anche per il fagiano, in quanto tali aree sono in grado con il tempo di garantire soggetti qualitativamente migliori di quelli di allevamento (in quanto più rustici e resistenti) e a costi inferiori.

L'obiettivo gestionale degli ATC per tale specie dovrebbe comunque essere quello di ridurre progressivamente le immissioni di soggetti da allevamento (programmando in modo quantitativo la riduzione anno per anno) e contestualmente riducendo la distanza di provenienza dei soggetti che vengono rilasciati. In particolare, vista la buona disponibilità di allevamenti locali, non vanno autorizzate immissioni di fagiani provenienti dall'estero.

Il "pronta caccia" è una consuetudine che in condizioni ambientali ideali ovviamente non dovrebbe in nessun modo essere contemplata, ma che nella realtà, in alcuni contesti, consente una parziale soddisfazione delle aspettative venatorie alleggerendo contestualmente la pressione su altre specie. Laddove questa pratica è consuetudine consolidata è chiaramente difficile dimetterla improvvisamente, ma vanno comunque previste contingentazioni e controlli al fine di traghettare l'approccio gestionale verso l'autosufficienza e una gestione più naturale:

- tutte le immissioni e in particolare le pronta caccia devono essere il frutto di una programmazione pluriennale di cui si fa carico l'ATC, che ne è responsabile. Va vietata qualsiasi immissione (per iniziativa di altri soggetti) che non sia contemplata nel programma gestionale dell'ATC, e quindi sottoposta all'autorizzazione provinciale che valuta tali piani. La valutazione deve tenere conto di parametri quantificati, in termini di superficie cacciabile e di numero di soci che praticano la caccia alla selvaggina stanziale. La programmazione delle immissioni deve contemplare, per ciascun anno: numero di capi, provenienza, periodi e siti di immissione, nonché evidenziare la progressiva riduzione

(anche in linea con il calo costante della “richiesta” venatoria, vista la progressiva diminuzione dei cacciatori;

- i lanci di riproduttori per il ripopolamento devono essere fatti entro il mese di febbraio, eventualmente prorogabili fino a marzo in caso di particolari condizioni climatiche;

- prevedendo l'immissione di fagiani da allevamento, va posta particolare attenzione al miglioramento della qualità dei soggetti (in termini genetici, di rusticità e di sanità), anche a scapito della quantità.

- Il ricorso all'immissione di selvaggina da allevamento e pronta caccia è una soluzione gestionale non ottimale che deve essere fatta con l'obiettivo esclusivo, e nei limiti, di soddisfare la domanda venatoria interna all'ATC. In questi casi pertanto l'istituto dell'ospite non può essere ammesso per la caccia alla specie oggetto di immissioni pronta caccia.

STARNA:

Per la starna, specie in grande difficoltà per la scarsità progressiva di habitat di pianura idonei ma che peraltro rappresenta un grande interesse per una parte del mondo venatorio (cinofilia con cane da ferma), ribadite le considerazioni già espresse nella Carta delle vocazioni, dal punto di vista pianificatorio possono essere previste specifiche aree, anche di piccole dimensioni, da collocare nei territori particolarmente vocati alla specie, in forma di ZRC (protezione totale) ovvero come distretti gestionali specifici ove prevedere particolari forme di regolamentazione del prelievo alla specie o il suo divieto. A tal fine l'ATC può proporre l'istituzione di aree di rispetto a caccia specifica (regolamentazione particolare, divieto solo per la specie particolare; vedi di seguito).

Tali progetti devono essere di respiro pluriennale (durata per l'intera pianificazione o almeno tre anni) e devono passare al vaglio della Provincia, che può richiedere modifiche o integrazioni per renderli tecnicamente validi.

PERNICE ROSSA

In base a tutti i pareri ISPRA e a quanto espresso nella carta delle Vocazioni faunistiche regionali, la Pernice rossa è specie estranea al contesto faunistico regionale e va quindi considerata a tutti gli effetti specie alloctona. Pertanto, anche se potrebbe trovare habitat idonei ad esempio nelle aree prealpine venete, specie nella fascia di quota compresa tra i 300 e i 1200 m s.l.m., va esclusa qualsiasi previsione di gestione faunistico-venatoria nel territorio a caccia programmata, che dovrebbe evidentemente prevedere l'immissione di soggetti provenienti da allevamento (pratica peraltro piuttosto facile e produttiva) non essendoci nuclei in natura.

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO DI CUI ALL'ART 21 c. 13 LR 50/93 (AREE DI RISPETTO)

La previsione della possibilità da parte dell'ATC di istituire aree di rispetto ai sensi dell'articolo 21 comma 13 della L. R. n. 50/1993 deve essere considerata come strumento per il raggiungimento degli obiettivi gestionali riferiti alla selvaggina stanziale, stabiliti nel programma dello stesso ATC, impedendone al contempo l'utilizzo con finalità “speculative” e non gestionali, che, alla luce delle esperienze pregresse, hanno determinato, di fatto, la regolamentazione molto restrittiva introdotta con il vigente PFVR 2007-2012 (sostanzialmente, le aree di rispetto possono essere solo un'estensione limitata degli istituti di protezione come OP e ZRC).

Nel nuovo PFVR dunque, da un lato dovrebbe essere garantita maggiore libertà all'ATC di scelta delle aree idonee all'istituzione delle aree di rispetto, pur, ovviamente, entro limiti massimi percentuali prefissati di superficie TASP, eliminando quindi il vincolo di adiacenza a istituti di protezione. Dall'altro però la proposta di istituzione di aree di rispetto dovrà essere vagliata dalla Struttura regionale competente in termini di coerenza con il programma di gestione della selvaggina stanziale, alla luce di finalità obiettive che si intendono perseguire. In relazione a ciò le aree di rispetto dovrebbero avere durata pluriennale possibilmente coincidente con l'intero periodo pianificatorio e comunque non inferiore ai due anni. Al fine di perseguire specifici progetti sulla stanziale (ad es sulla Starna, vedi sopra) dovrebbe essere data possibilità, eventualmente previo modifica normativa, di istituire aree di rispetto a “caccia specifica” destinate alla salvaguardia di una o più specie (es: divieto di caccia alla Starna; divieto a tutta la stanziale, ecc).

CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DI PROGETTI DI REINTRODUZIONE/RIPOPOLAMENTO DI ALTRA FAUNA SELVATICA

Eventuali progetti di reintroduzione o di ripopolamento di specie diverse da quelle di cui sopra (di interesse conservazionistico e/o venatorio) potranno essere programmati esclusivamente sotto la diretta responsabilità dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, in coordinamento con la/le Amministrazioni confinanti nel caso di progetti che, anche nel medio termine, possono avere ricadute al di fuori del territorio provinciale. In questi ultimi casi può essere previsto il coordinamento a livello regionale del progetto. Nella predisposizione e attuazione di tali progetti dovranno essere seguiti i seguenti indirizzi:

- verifica preliminare dell'idoneità e vocazionalità del territorio verso la specie;
- analisi previsionale dei possibili impatti, sia sulle biocenosi naturali che sulle attività antropiche;
- i progetti devono avere durata e struttura idonea a garantire il mantenimento a medio lungo termine degli obiettivi: preferibilmente di durata pluriennale, con previsione del monitoraggio successivo degli effetti per almeno tre anni dopo la fine del progetto stesso;
- accertamento della qualità genetica dei soggetti che si intendono immettere (se di allevamento);
- acquisizione del parere ISPRA , sulla base del quale deve eventualmente essere "ritarato" il progetto medesimo;
- non dovranno riguardare specie/sottospecie/varietà genetiche faunistiche estranee al contesto faunistico regionale, ancorché non classificate come alloctone in senso stretto; per queste ultime vige naturalmente il divieto di qualsiasi rilascio in natura di esemplari, ai sensi dell'articolo 12 del D.P. R. n. 357/1997; nel merito, è chiamato ad esprimersi l'ISPRA;
- non possono riguardare cervidi (cervo, capriolo; daino è comunque vietato in quanto estraneo alla fauna regionale);
- nell'ambito del PFVR è opportuno sancire in modo inequivocabile il divieto di immissione in natura, a qualsiasi titolo, di soggetti appartenenti alla fauna selvatica al di fuori dei programmi predisposti dagli ATC e CA secondo quanto previsto dal presente Documento di Indirizzo e dal PFVR ai sensi dell'articolo 21 della L. R. n. 50/1993, dei progetti predisposti dalle Strutture regionali competenti, nonché per le attività gestionali degli istituti a gestione privatistica e delle zone addestramento cani autorizzate, nonché dei progetti e le attività previste dagli Enti gestori delle aree protette per finalità conservazionistiche, nonché il divieto a qualsiasi titolo del rilascio in natura di soggetti appartenenti alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*), recentemente ribadito dall'articolo 7 della L. n. 221/2015.

7. STRUTTURE DI INIZIATIVA PRIVATA

Le strutture di iniziativa privata in materia di gestione faunistico-venatoria operano in regime di concessione pubblica a titolo precario e temporaneo secondo una possibilità disposta dalla L. n. 157/1992, a fronte di pagamento di una tassa di concessione regionale (di rilascio e annuale), nei limiti del 15% del territorio agro-silvo pastorale regionale e con le seguenti finalità:

- per quanto attiene alle Aziende faunistico-venatorie (AFV), esclusa la finalità di lucro, le finalità, da perseguire anche attraverso la gestione venatoria, sono quelle naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento, contestualizzando al Veneto, alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea (ungulati) e alla fauna acquatica. L'obiettivo naturalistico e faunistico correlato al rilascio della concessione deve essere garantito sulla base di specifico programma di conservazione e di ripristino ambientale;
- per quanto attiene invece alle Aziende agro-turistico-venatorie (AATV), esse hanno finalità di impresa agricola (quindi di integrazione del reddito di impresa) attraverso il prelievo venatorio di selvaggina di preponderante provenienza di allevamento, con esclusione comunque del prelievo di ungulati, tetraonidi e selvaggina migratoria. Le AATV devono coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata ovvero messe a riposo ai sensi della pertinente normativa comunitaria; è evidente che il richiamo normativo che sia la L. n. 157/1992 che la L. R. n. 50/1993 fanno al predetto Regolamento dovrà, nel riordino della normativa regionale in fase di attuazione e nella proposta di PFVR, trovare un inquadramento alla luce delle recenti politiche di sviluppo rurale e in materia di PAC - Politica Agricola Comunitaria e dei strumenti normativi emanati a livello comunitario.

Nel novero delle strutture di iniziativa privata sono compresi anche i Centri Privati per la Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale (CPrRFSSN).

In questo contesto regionale, le AFV hanno storicamente consolidato la loro importanza e presenza soprattutto in alcuni contesti ambientali e territoriali, in particolare (si richiama ancora l'Allegato "A" alla DGR n. 1728/2012):

- nel territorio lagunare e vallivo in tutte tre le macroaree: laguna di Caorle, Laguna di Venezia e Delta del Po);
- in alcuni contesti della provincia di Verona, con concentrazioni significative in particolare nell'ATC 1 Garda;
- nel territorio della provincia di Treviso,

mentre in altri contesti territoriali la loro presenza incide in maniera meno significativa nel rapporto tra il TASP complessivo e la superficie effettivamente a disposizione per la caccia in regime di gestione programmata a livello di ATC e CA. Se nel territorio lagunare-vallivo la presenza delle AFV non è mai stata messa in discussione per la particolare connotazione ambientale, in altri contesti tale presenza è arrivata a rappresentare una causa di conflittualità con il mondo della caccia programmata, soprattutto in contesti nei quali il territorio cacciabile vede ridursi la propria estensione e disponibilità, sia complessiva che puntuale.

All'inizio del vigente pianificatorio 2007/2012 e in ragione dell'introduzione dell'istituto della c. d. "distanza minima" (meglio nota come "corridoio) tra l'AFV ed altri istituti faunistico-venatori presenti sul territorio, si è assistito all'instaurarsi di numerosi ricorsi in sede amministrativa, i cui esiti, a volte contrastanti tra loro, hanno potuto finalmente trovare un assetto ed un orientamento coerente solo a seguito della Sentenza n. 4099/2008 del Consiglio di Stato, che, intervenendo in ordine alle disposizioni di modifica del Regolamento di Attuazione del vigente PFVR emanate con DGR n. 2653/2007 e in assenza di indicazioni di coordinamento generale promosse a livello regionale, ha finalmente fornito una chiave interpretativa, fondata sul principio della "continuità gestionale", in ordine all'applicazione del "corridoio".

Nella tabella che segue sono riportati, a livello provinciale, le percentuali di territorio (totale e TASP) interessati dalla gestione privatistica (compresi i centri privati di riproduzione):

PROVINCIA	SUPERFICIE TOTALE Ha	SUP. TASP Ha	ISTITUTI PRIVATISTICI		% SUP TOTALE A GESTIONE PRIVATISTICA	% SUP TASP A GESTIONE PRIVATISTICA
			SUP. TOTALE Ha	SUPERFICIE TASP Ha		
BELLUNO	367.616	310.971	1.858	1.571	0,5	0,5
PADOVA	214.374	169.701	2.487	2.411	1,2	1,4
ROVIGO	182.407	165.187	11.332	11.230	6,2	6,8
TREVISO	247.992	199.418	16.441	15.296	6,6	7,7
VENEZIA	247.133	209.340	21.177	20.887	8,6	10,0
VERONA	309.750	248.798	19.389	17.550	6,3	7,1
VICENZA	272.301	229.349	6.973	6.564	2,6	2,9
Totale Veneto	1.841.575	1.532.763	79.657	75.510	4,3	4,9

Come si evince dalla tabella, il problema della concentrazione a livello locale di istituti privatistici difficilmente può essere risolto per via normativa in quanto richiederebbe una localizzazione eccessiva del parametro del 15% (non sarebbe sufficiente il suo rispetto a livello provinciale ma dovrebbe essere previsto a livello addirittura di ATC). D'altra parte va riconosciuto che la funzione ambientale svolta dalle AFV correttamente gestite si ripercuote anche a vantaggio del circostante territorio a caccia programmata. In tal senso, una possibile soluzione delle conflittualità con i locali ATC qualora la concentrazione di istituti privatistici superi un certo valore soglia, potrebbe essere rappresentata da specifiche previsioni, proposte nell'ambito del PFVR e da recepire nel programma pluriennale di gestione dell'Istituto privatistico stesso, quali ad esempio: vincolare una parte dell'Azienda confinante con l'ATC (da concordare con quest'ultimo) alla sola caccia alla migratoria, con contestuale destinazione della stessa area a una sorta di ZRC a disposizione dell'ambito (con possibilità di fare catture). Nelle stesse aree, ove è superato il parametro orientativo del 15% del TASP dell'ATC, va ovviamente ponderata attentamente, eventualmente sentito il parere dell'ATC, la possibilità di rilasciare nuove concessioni (seppure con l'applicazione della distanza minima da altri istituti ovvero del cosiddetto "corridoio").

L'applicazione del corridoio, reintrodotta per le AFV (con esclusione di quelle ricadenti nella Zona Faunistica delle Alpi e nella Zona Lagunare-Valliva) con il PFVR 2007-2012, dal punto di vista strettamente tecnico ha un senso (e non comporta effetti peggiorativi rispetto al precedente assetto) solo qualora viene applicato come principio nella individuazione di AFV di nuova costituzione o nell'ampliamento di AFV già in essere (i cui confini devono essere tracciati nel rispetto di tale previsione). Applicato invece alla lettera in situazioni preesistenti può assumere una connotazione negativa per la gestione faunistica, in quanto si creano dei veri e propri "corridoi" che hanno l'effetto di istigare la realizzazione di concentrazioni difficilmente controllabili di cacciatori in attesa della fuoriuscita di selvaggina dagli ambiti a minor disturbo venatorio (istituti di protezione o privatistici che siano), dando atto che, anche rispetto a tale punto di vista in ordine alla questione, l'approccio orientato alla salvaguardia della "continuità gestionale" di cui alla Sentenza n. 4099/2088 appare un concreto e fondato orientamento procedurale.

A prescindere dalla densità di istituti a livello locale, all'atto del rinnovo delle AFV esistenti va comunque verificata attentamente la sussistenza dei parametri che garantiscono la possibilità di perseguire gli obiettivi gestionali in capo all'AFV medesima, in particolare:

- la continuità territoriale: il territorio di cui si chiede la concessione come AFV deve, nel rispetto dei limiti dimensionali minimi e massimi stabiliti dalla L. R. n. 50/1993, rappresentare un unico territorio (territorio continuo) senza elementi di frammentazione e di discontinuità che, interrompendo la continuità territoriale dell'azienda costituiscono una barriera alla mobilità della fauna terrestre e creano una separazione tra gli habitat dell'avifauna stanziale o migratrice, compromettendo la possibilità di raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati all'atto della concessione medesima. Il territorio dell'AFV non può quindi in nessun modo essere frazionato, né contenere al suo interno elementi di discontinuità

gestionali, che vanno eventualmente specificati in sede di piano faunistico venatorio regionale;

- la capacità gestionale di chi si rende responsabile della conduzione dell'AFV (Concessionario): bisogna cioè valutare in maniera obiettiva e possibilmente parametrica (misurabile) l'avvenuto conseguimento degli obiettivi della passata pianificazione: se non sono raggiunti, non si proroga la concessione.

Di seguito si illustrano altresì alcuni indirizzi tecnici per la definizione dei criteri generali per il rilascio delle concessioni di AFV (aspetti tecnico-gestionali), escluse le AFV lagunari e vallive:

- **Inclusione coattiva:** non dovrebbe essere ammissibile ai fini del rilascio di concessioni di nuove AFV, in quanto la proposta di nuova concessione dovrebbe essere corredata da un programma forte e con il consenso di tutti i proprietari interessati e coinvolti. Il PFVR dovrebbe invece prevedere la possibilità dell'inclusione coattiva di terreni all'interno (o comunque tali per cui la loro esclusione compromette la continuità gestionale dell'AFV) di strutture preesistenti che in sede di rinnovo non ri-ottengono l'assenso di tutti i proprietari dei fondi, in misura comunque non superiore al 10% del TASP complessivo dell'AFV, sentito anche il parere dell'ISPRA, circa l'opportunità/necessità dell'inclusione coattiva per il raggiungimento degli obiettivi gestionali dell'AFV. Nei fondi eventualmente inclusi coattivamente dovrebbe essere previsto il divieto di caccia, mentre le responsabilità sulla gestione faunistica, inclusi i danni da fauna cacciabile, sono comunque da considerarsi a carico del concessionario;

- **Individuazione dei confini:** i confini dell'AFV, anche come ausilio ad una corretta tabellazione perimetrale, devono essere chiari, permanenti, attestati su confini naturali, eventualmente retrocedendo rispetto ai limiti di proprietà fino al raggiungimento di confini che abbiano una connotazione gestionale evidente.

- **Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA):** le richieste di concessione o di rinnovo di concessione di AFV ricadenti, anche parzialmente, in SIC o ZPS devono essere corredate da valutazione di incidenza (eventualmente dal solo screening in caso di impatti non significativi, alla luce di misure di attenuazione previste nel programma gestionale dell'AFV).

- **Criteri per l'individuazione dei territori in cui possono essere costituite AFV:** la valutazione in merito alla sostenibilità del rilascio di nuove concessioni per AFV va fatta sulla base di:

- sostenibilità "sociale", avuto riguardo alla gestione programmata della caccia: in particolare se nello stesso ATC le AFV occupano già più del 15% del TASP, può essere rilasciato (fatta salva la rispondenza a tutti gli altri criteri) solo se viene garantito l'obiettivo gestionale dell'ATC stesso e sentito l'ATC medesimo. Va altresì considerata, anche indipendentemente dalle superfici, il grado di frammentazione del territorio a caccia programmata che ne deriva;

- sostenibilità gestionale: va valutata la vocazionalità del territorio per le specie di indirizzo (sulla base della carta delle vocazioni) e la sostenibilità degli obiettivi gestionali; le specie di indirizzo devono essere valutate sulla base delle vocazionalità a livello locale;

- continuità gestionale e coerenza territoriale.

- **Corridoi:** dal punto di vista tecnico, l'obbligo della distanza minima, definita dal PFVR, tra i confini delle AFV e gli altri istituti di protezione e di gestione privatistica ha rappresentato un utile strumento per una distribuzione più uniforme del territorio, da non applicarsi invece, come sopra specificato, alle AFV preesistenti (purché non modifichino i propri confini) e a quelle ricadenti in Territorio Lagunare-Vallivo (TLV) e nella Zona Faunistica delle Alpi (ZFA). A tale proposito il nuovo PFVR dovrebbe contemplare tra gli istituti da cui determinare la distanza minima anche i Centri privati di riproduzione della fauna, nonché, a maggior ragione rispetto agli altri istituti, le aree protette. L'obiettivo del corridoio non è quello di creare una fascia di "terra di nessuno" tra istituti, bensì quella di distribuirli in modo possibilmente uniforme; pertanto, fatto salva la distanza minima che deve essere rispettata in ogni punto del perimetro aziendale (non possono essere ammesse eventuali "compensazioni", trattandosi appunto di

un istituto gestionale che impone una “distanza minima” e non una “distanza media”).

Criteri per la definizione delle procedure amministrative per il rilascio di nuove concessioni e per il rinnovo di quelle in essere.

La preventiva definizione delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni, da declinarsi puntualmente nell'ambito del Regolamento di attuazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale, si rende indispensabile in relazione alle criticità emerse con particolare riferimento agli istituti su base consortile e più in generale su base di pluralità di proprietari e conduttori dei fondi interessati.

Detta definizione dovrà realizzare un consolidamento delle indicazioni fornite, con delibera di Giunta Regionale, nel corso della parte finale del ciclo pianificatorio in scadenza, indicazioni che mirano a conseguire da un lato un alleggerimento delle incombenze burocratiche in capo al privato titolare di concessione su base consortile, dall'altro una piena corresponsabilizzazione della compagine in ordine alla trasparenza delle vicende interne al consorzio che rilevano nei confronti della gestione e quindi del conseguimento degli obiettivi.

Al riguardo si richiamano alcune indicazioni generali e di coordinamento emanate a livello regionale:

“Si ritiene opportuno fare alcune precisazioni relativamente ai casi, non contemplati nella legge, in cui in sede di rinnovo della concessione per una Azienda faunistico venatoria facente capo ad un consorzio siano intervenute delle modifiche nella composizione del consorzio medesimo, e ciò al fine di uniformare l'approccio metodologico utilizzato nell'esame della documentazione acquisita dalle Province, posto che il comma 3 dell'allegato B alla L.R. 50/93 dispone che il concessionario non è tenuto ad allegare i documenti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso allegato B qualora nessuna modificazione sia intervenuta nello stato dell'azienda.

Giova innanzitutto precisare che le casistiche di seguito contemplate si riferiscono a consorzi regolarmente costituiti dove, salvo esplicita clausola contraria, il concessionario è di norma delegato dai consorziati a modificare la composizione del consorzio mediante l'accoglimento di istanze di revoca o di adesione al consorzio stesso.

Ciò premesso, si chiarisce che per stato dell'azienda va inteso il profilo territoriale della stessa; pertanto, qualora non siano intervenute modifiche nella composizione fondiaria del consorzio, anche in caso di modifica dei proprietari/possessori/conduttori (in virtù di successione o di compravendita), ai fini della richiesta di rinnovo della concessione il richiedente non è tenuto alla presentazione della documentazione di cui al comma 2 lettera a) dell'allegato B alla L.R. 50/93. La validità della autodichiarazione del richiedente, di cui al comma 3 del citato allegato, si estende anche ai casi in cui siano intervenute procedure di esproprio di terreni afferenti al consorzio, in virtù delle quali gli stessi terreni non potranno essere inclusi nel computo della superficie aziendale (il concessionario dichiara sotto la propria responsabilità l'avvenuto esproprio, in base al quale interviene una riduzione della superficie dell'Azienda).

Nel caso in cui lo stato dell'azienda risulti modificato per recessione di uno o più consorziati, il richiedente il rinnovo della concessione può avvalersi dell'autocertificazione per quanto concerne il consenso dei consorziati per i quali non sono intervenute modificazioni, ma è tenuto a presentare la documentazione autentica da cui risulta ciascuna domanda di recesso; la Provincia provvede a verificare se sussistono le condizioni tecniche e legali per il rinnovo della concessione.

Nel caso in cui lo stato dell'azienda risulti modificato in virtù dell'ingresso nel consorzio di terreni non precedentemente inclusi, è necessario produrre la documentazione di cui al citato comma 2, lettera a) dell'allegato B L.R. 50/93 relativamente ai titolari (proprietari, possessori e conduttori) dei nuovi terreni, mentre per quanto concerne il consenso dei consorziati per i quali non sono intervenute modificazioni è sufficiente ancora una volta la dichiarazione autentica del concessionario, a meno che nell'atto costitutivo del consorzio non sia contemplato l'ampliamento se non attraverso la ricostituzione ex novo del consorzio medesimo, nel qual caso è necessario evidentemente ripresentare gli atti di consenso di tutti i proprietari/possessori/conduttori.

Nel caso in cui l'Istituto privatistico faccia capo ad un insieme di proprietari/possessori/conduttori non riuniti in consorzio regolarmente costituito, all'atto della domanda di rinnovo deve comunque essere presentata la documentazione attestante il consenso di tutti i proprietari/ possessori/ conduttori ai sensi dell'allegato B comma 2, lettera a) della L.R. 50/93, ovvero l'atto costitutivo ufficiale di nuovo consorzio.”

dando atto che il nuovo PFVR dovrà fornire, rispetto al punto, precisi elementi di dettaglio a supporto della procedura di rilascio e/o rinnovo di concessione per strutture di iniziativa privata.

Il Regolamento di attuazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale dovrà inoltre introdurre elementi di stabilizzazione dell'AFV per l'intera durata della concessione e definire chiaramente le fattispecie di inadempimento e le correlate sanzioni a carico dei concessionari, onde eliminare ogni margine di discrezionalità in capo agli Uffici.

Criteri per la gestione delle AFV:

- **Specie di indirizzo:** stante la precisa finalità naturalistica e faunistica delle AFV, la definizione delle specie di indirizzo non deve rappresentare un elemento di scelta "discrezionale" del richiedente la concessione, bensì un elemento connaturato con l'ambiente e dunque con il territorio in cui l'azienda si trova;
- **Valutazione del programma e degli obiettivi** Gli obiettivi gestionali devono essere quantificati esplicitamente, in modo da garantire la possibilità di verifica al termine del ciclo pianificatorio, sulla base della specifica vocazionalità del territorio (anche per le AFV in TLV) su cui dovranno essere valutati i programmi: questi ultimi devono includere il programma dei miglioramenti ambientali (o del loro mantenimento qualora messi già in atto in modo ottimale nella precedente pianificazione: in particolare in pianura tali programmi devono prevedere obbligatoriamente la messa in atto di elementi strutturali permanenti o, se già presenti, il loro mantenimento in termini funzionali; la loro collocazione deve essere individuata con precisione a livello cartografico), i piani di assestamento di tutte le specie di indirizzo (esclusa la migratoria), i piani di abbattimento (inclusa la migratoria). Il programma deve altresì includere il criterio di corresponsione del risarcimento danni all'agricoltura da specie cacciabili;
- **Programmi di assestamento e immissioni:** Con l'esclusione della migratoria, in coerenza con quanto sopra, in AFV non dovrebbe essere consentito il prelievo e l'immissione di specie di selvaggina (stanziale) che non sia di indirizzo, e quindi oggetto di specifico piano di assestamento e d'abbattimento. Nei primi anni di gestione può essere prevista l'immissione di contingenti delle specie di indirizzo al di fuori del piano di assestamento (purché entro i limiti temporali previsti dalla L. n. 157/1992) a fini di prelievo, prima del raggiungimento delle densità obiettivo naturali (orientativamente, nei primi tre anni);
- **Recinti di pre-ambientamento:** la previsione di recinti di preambientamento, per le sole specie di indirizzo, può essere programmata per i primi anni (orientativamente tre) di gestione dell'AFV (in caso di rinnovo solo nel caso di nuove specie di indirizzo in base ai criteri del nuovo PFVR). Tali strutture hanno lo scopo di favorire l'insediamento naturale della selvaggina immessa, ma non devono in alcun modo impedire l'irradiamento naturale delle stesse né fungere da strumento per aggirare i limiti temporali delle immissioni di selvaggina. Altri tipi di recinzioni all'interno dell'AFV sono ammissibili solo se lo stesso istituto si connota anche come allevamento, in particolare per gli ungulati;
- **Vigilanza:** il PFVR andrà a dettare alcuni criteri per una uniforme organizzazione dell'attività di vigilanza venatoria, compresa quella volontaria, all'interno delle AFV.

AZIENDE AGRO-TURISTICO VENATORIE

La finalità definita dalla legge per l'istituzione di AATV (integrazione del reddito), nonché i limiti previsti dalla L. R. n. 50/1993 per quanto concerne i prelievi venatori che vi si possono fare (sostanzialmente, prevalentemente selvaggina di allevamento) ne fa un istituto per definizione sganciato dalla circostante gestione programmata della caccia (che dovrebbe puntare all'autosufficienza faunistica) e contestualmente come un istituto che può costituire un'alternativa per la domanda venatoria in contesti a bassa produttività naturale. La legge prescrive che le AATV vengano istituite preferibilmente in aree ad agricoltura svantaggiata, nonché su terreni in cui è stata dismessa l'attività agricola. Essendo finalizzati, in sostanza, ad una gestione "artificiale" della fauna cacciabile, basata per lo più su immissioni pronta caccia di selvaggina di allevamento, la loro presenza deve essere preclusa in aree ad elevata vocazionalità faunistica (ove è perseguibile l'obiettivo dell'autosufficienza faunistica) e in particolare in aree vocate per le specie di cui è vietata la caccia in AATV, ovvero:

- migratoria, in particolare acquatica, nel TLV;

- tipica fauna alpina in ZFA, con l'esclusione delle aree in cui sia consentita l'immissione di selvaggina cacciabile a scopo venatorio, ovvero al di sotto degli 800 m. s.l.m., salvo valutazione tecnica della Struttura regionale competente di incompatibilità con la gestione della tipica fauna alpina anche al di sotto di tale quota; nel caso di rinnovo di AATV già precedentemente concesse, si dovranno valutare attentamente il programma di gestione, introducendo ogni accorgimento utile a non impattare le popolazioni naturali di tipica fauna alpina;
- siti afferenti alla Rete Natura 2000, per le finalità di conservazione di habitat e specie, incompatibili con un'attività implicitamente caratterizzata da elevata pressione venatoria, attività cinofile e "innaturalità" della gestione della fauna.

E' evidente come le recenti politiche di sviluppo rurale e i provvedimenti comunitari, nazionali e regionali in materia abbiano portato ad una revisione del concetto di "aree di agricoltura svantaggiata ovvero messe a riposo ai sensi della pertinente normativa comunitaria.

Il PFVR sarà quindi l'occasione per arrivare ad una nuova definizione ed individuazione di tali contesti territoriali, anche in riferimento ad ordinamenti colturali e regimi di sostegno ed incentivazione che, ormai, non hanno più alcun riferimento al predetto regolamento.

In questo ambito, quindi, il PFVR dovrà rappresentare una ulteriore sede di confronto con il settore primario, anche alla luce degli indirizzi e delle indicazioni del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Veneto.

Criteri per la valutazione del programma gestionale e d economico dell'Azienda: le AATV devono perseguire l'obiettivo di integrazione di reddito e non fungere da strumento improprio per sottrarre territorio agro-silvo-pastorale alla gestione programmata, che non deve essere ostacolata nel perseguimento dei propri obiettivi. Vanno peraltro perseguiti e favoriti a livello locale forme di accordo tra AATV e ATC per quanto concerne ad esempio la possibilità di utilizzo dell'Azienda ai fini di addestramento cani al di fuori della stagione venatoria (possibilmente, previa modifica normativa, anche l'addestramento con sparo tutto l'anno, che andrebbe più coerentemente previsto in particolare in AATV).

Per quanto riguarda l'individuazione dei confini, valgono le stesse considerazioni già fatte per le AFV, al fine di garantire una corretta gestione: i confini devono attestarsi su limiti naturali, possibilmente difficilmente valicabili (in particolare se si pratica l'addestramento cani). Ugualmente in analogia con le AFV andrebbero previste anche per le AATV, salvo le preesistenti, distanze minime fissate dal PFVR da tutti gli altri istituti privatistici, di protezione comprese le aree protette.

Fermo restando il criterio di non ammissibilità di concessioni per AATV ricadenti in siti Rete Natura 2000, le attività di immissione delle AATV vanno sottoposte a VInCA.

Infine, sebbene destinata all'abbattimento pressoché immediato, la possibilità comunque di sopravvivenza ancorché limitata della selvaggina immessa impone di perseguire lo sforzo di utilizzare selvaggina di qualità geneticamente controllata e appartenente alla fauna autoctona.

CENTRI PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DELLA FAUNA ALLO STATO NATURALE

Si tratta di una tipologia di istituto a gestione privatistica attualmente poco diffuso sul territorio regionale. La loro istituzione non è prevedibile in sede pianificatoria, fatta eccezione per i centri oggetto di rinnovo, in quanto dipendono dall'iniziativa dell'imprenditore agricolo. In relazione a ciò, e analogamente agli altri istituti a gestione privatistica, la loro conterminazione non dovrebbe essere riportata nella cartografia del Piano faunistico venatorio regionale anche se si tratta di territori in cui la caccia è vietata; d'altra parte sono anche altre le aree che non vengono riportate, inoltre si tratta solitamente di istituti di piccole dimensioni che difficilmente risultano significativi in una cartografia su scala regionale.

Come già evidenziato nel capitolo relativo alla gestione della selvaggina stanziale, andrebbero incentivate e favorite forme di accordo tra imprenditori agricoli e ATC, in particolare quelli che non riescono a raggiungere l'autosufficienza ricorrendo all'immissione di selvaggina da allevamento, ai fini la istituzione di nuovi CPrFSN in aree con buona disponibilità di TASP, in particolare aree ad agricoltura svantaggiata.

CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE IN AZIENDE AGRO-TURISTICO-VENATORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, COMMA 7 DELLA L. R. n. 50/1993

Dal punto di vista tecnico la trasformazione di AFV in AATV è difficilmente prevedibile in rispondenza delle finalità e dei criteri sopra elencati: un'AFV che raggiunge le condizioni per divenire AATV ha palesemente mancato il raggiungimento degli obiettivi gestionali impliciti per le AFV (naturalistici e

faunistici), e ciò impone un ulteriore rigore nell'istruttoria preliminare al rilascio/rinnovo della concessione, anche in sintonia con il parere tecnico espresso dall'ISPRA.

Gli unici casi in cui si deve ritenere giustificabile la conversione di AFV in AATV sono legati al sopraggiungere di modifiche territoriali e di uso del suolo, e conseguentemente, anche ambientali, che fanno sì che gli obiettivi di gestione della fauna autoctona non siano più perseguibili. Ad esempio, nel caso intervengano modifiche da altri ambiti di pianificazione (con modifiche dell'assetto urbanistico, produttivo e infrastrutturale), anche in sede di occupazione temporanea di suolo connesso alle attività di cantiere.

In questi casi, la valutazione tecnica, sempre in accordo con il parere ISPRA, da parte della Struttura regionale competente, dovrà indicare, ove possibile, il mantenimento del regime di AFV in una porzione e la trasformazione del regime in AATV nella porzione residua, la trasformazione dell'intero compendio in AATV ovvero la revoca di qualsiasi forma di struttura di iniziativa privata. In questo senso, il PFVR dovrà fornire indirizzi operativi ed elementi istruttori.

8. INDIRIZZI DI COORDINAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO CANI (ZAC) E LE ALTRE ATTIVITA' CINOFILE

La nuova formulazione dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993 ha escluso, in capo al PFVR, l'onere di individuare le Zone per l'Addestramento e l'Allenamento dei Cani (ZAC) come in precedenza previsto, tra i contenuti dei PFVP, dall'articolo 9 della medesima legge regionale, coerentemente con la constatazione che si tratta di strutture ed istituti che attengono alla fase di gestione del PFVR e, quindi, conseguente alla sua entrata in vigore (le sole aree in cui è possibile, a priori, pianificare la possibile istituzione di ZAC sono quelle demaniali, che costituiscono una quota minoritaria del TASP regionale).

Spesso le ZAC costituiscono altresì un'attività integrativa a quella venatoria per le AATV, che ai sensi della legge vigente possono effettuare attività di addestramento cani senza sparo tutto l'anno. E' già stato detto in precedenza, nel capitolo relativo agli istituti privatistici, che dal punto di vista tecnico non si vedono i motivi per non consentire nelle AATV l'addestramento anche con sparo tutto l'anno, previa modifica normativa.

Ciò premesso, si ritiene di evidenziare in questa sede e in riferimento alle ZAC, la necessità di definire, nei limiti operativi e di competenza del PFVR e del riordino normativo in corso a carico della L. R. n. 50/1993:

- prevedere che la gestione delle ZAC, che può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati, possa essere realizzata anche dai comitati di gestione di ATC e CA;
- chiarire e definire i termini, di cui all'articolo 30 commi 3 e 4 della L. R. n. 50/1993 (attività di addestramento cani in AATV) laddove limita la possibilità di addestramento cani nelle AATV: l'attività con sparo- sia di addestramento che di gare cinofile - è limitata al periodo di divieto di caccia;
- pervenire ad una chiara definizione dell'attività di addestramento cani con sparo, ovvero se la stessa sia connotabile o meno come esercizio venatorio, avendo a riferimento i documenti tecnici pubblicati dall'ISPRA e gli approdi consolidati della giurisprudenza amministrativa; in tal senso già altre Regioni (ad esempio l'Emilia Romagna) ne hanno regolamentato la costituzione.

Il PFVR potrà essere la sede per dare indicazioni, anche in base alla disponibilità di territorio per la caccia programmata, in ordine alle dimensioni minime e massime delle ZAC, diversificate per le varie tipologie, attenendosi alle seguenti indicazioni di massima, fatte salve le diversità connesse anche alla diversa disponibilità di territorio.

9. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CUI SONO COLLOCABILI GLI APPOSTAMENTI FISSI, GLI APPOSTAMENTI PER LA CACCIA AGLI UNGULATI E GLI APPOSTAMENTI PER LA CACCIA AI COLOMBACCI

La tematica della pianificazione in materia di appostamenti di caccia è stata oggetto di una recente riforma a seguito dell'approvazione della Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12, che ha introdotto l'articolo 20 bis della L. R. n. 50/1993 concernente gli appostamenti per la caccia agli ungulati prevedendo altresì che il Piano debba identificare, oltre alle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, anche le zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati, definiti nel suddetto articolo 20 bis.

Successivamente, con legge regionale n. 25 del 6 luglio 2012, le previsioni di cui all'articolo 20 bis nonché quelle inerenti alla individuazione nel PFVR sono state estese anche agli appostamenti per la caccia al colombaccio.

Nello specifico, l'articolo 20 bis prevede:

- la definizione, da parte della Giunta regionale, di criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza degli appostamenti per la caccia agli ungulati e degli appostamenti per la caccia al colombaccio;

- l'identificazione, da parte del PFVR, sulla base dei suddetti criteri minimi uniformi nonché d'intesa con gli ATC ed i CA, delle zone in cui possono essere collocati detti appostamenti, definendone il numero massimo, le tipologie costruttive, nonché disciplinandone modalità autorizzative, di accesso ed utilizzo, anche, per quanto riguarda gli appostamenti agli ungulati, per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti ed attività di controllo di cui all'articolo 17 della L. R. n. 50/1993;

- la norma stabilisce altresì le caratteristiche strutturali "limite" entro le quali detti appostamenti sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Per quanto riguarda gli appostamenti per la caccia agli ungulati, la L. R. n. 12/2012 prevede, in particolare, che detti appostamenti debbono essere realizzati interamente in legno, avere il piano di calpestio ovvero di appoggio posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, avere altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e avere una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore a tre metri quadri; inoltre debbono essere privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non essere provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento. Per quanto riguarda invece gli appostamenti per la caccia al colombaccio, la LR 25/2012 stabilisce che, affinché non siano assoggettabili alla richiesta di titolo abilitativo edilizio e ad autorizzazione paesaggistica devono essere "...correttamente mimetizzati e realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore al limite frondoso degli alberi e ... privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non ... provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento."

Ai fini degli della definizione degli aspetti di competenza del PFVR è necessario rimandare agli indirizzi che saranno contenuti nel previsto provvedimento di Giunta regionale concernente i criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza degli appostamenti, argomenti che non sono stati oggetto di approfondimento da nell'ambito del presente documento. Nell'ambito di tale provvedimento, è auspicabile una definizione precisa del concetto di "modifica del sito" che differenzia l'appostamento fisso da quello temporaneo. All'appostamento fisso, soggetto a tassa di concessione che ne connota in qualche senso il carattere di diritto esclusivo (in analogia agli istituti privatistici) va riconosciuta un'area di rispetto circostante nella quale non siano ammesse le altre forme di caccia.

Per quanto concerne in particolare gli appostamenti per la caccia agli ungulati, è inoltre opportuno precisare fin da ora che in previsione dell'espansione progressiva degli ungulati in ambiti di pianura, tale forma di caccia oppure di controllo (la prima in alternativa al secondo) rappresenterà in alcuni contesti territoriali l'unica modalità gestionale ammissibile, in grado di garantire i requisiti minimi di sicurezza nell'utilizzo dell'arma a canna rigata: a causa infatti della gittata di tale arma, che in assenza di ostacoli può tranquillamente superare i 1.500 metri, il tiro può essere fatto solo da postazione elevata che, in ambito di pianura, è garantita per l'appunto dalle altane.

10. CRITERI PER LA GESTIONE FAUNISTICA DI AREE A DIVIETO DI CACCIA

Con riferimento alle foreste demaniali, in cui, pur non rientrando tra le aree protette ai sensi della L. 394/91, vige il divieto di caccia (articolo 21, comma c della L. n. 157/1992), la gestione faunistica deve essere finalizzata innanzitutto alla conservazione delle biocenosi forestali che costituiscono il patrimonio demaniale e più in generale di tutte le componenti ambientali, floro e faunistiche autoctone presenti. Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata alla gestione delle specie di fauna selvatica di potenziale impatto su dette biocenosi (ungulati *in primis*), le cui densità di popolazione devono essere mantenute a livelli compatibili, anche attraverso specifici piani di contenimento che debbono necessariamente essere programmati in coordinamento con la gestione delle stesse specie al di fuori della stretta area demaniale, in un ottica di unità territoriale di gestione determinata in base alle caratteristiche biologiche ed ecologiche della specie. Nell'ambito di questi concetti generali, la gestione faunistica di dette specie può essere impostata in ottica "produttiva" (destinazione economica delle carcasse degli animali prelevati nell'ambito dei piani di controllo), anche al fine di coprire le spese di gestione, alle quali vanno ascritti anche gli eventuali danni economici causati dalle specie in questione alle produzioni agricole, nonché per programmi di ripristino ambientale delle aree danneggiate.

Con le stesse finalità possono essere messi a punto anche progetti di gestione "sperimentale" con la partecipazione degli enti locali territorialmente interessati.

11. CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI POLIGASTRICI

Di seguito sono riportati gli indirizzi generali per la gestione degli ungulati poligastrici in Regione Veneto con riferimento agli aspetti pianificatori. Non attiene invece alle finalità del presente documento l'emanazione di indirizzi specifici sulle modalità di effettuazione dei censimenti e la formulazione e realizzazione dei piani di prelievo, per i quali si rimanda, a titolo puramente indicativo, alla trattazione nell'ambito della Carta delle vocazioni faunistiche, nonché ad un successivo provvedimento regionale di indirizzi gestionali specifici.

Criteria generali di gestione

L'espansione demografica e territoriale delle popolazioni di Ungulati poligastrici selvatici in diversi contesti territoriali della Regione Veneto ha assunto in questi ultimi anni caratteri di grande rilievo ed interesse.

Come si evince dalla carta delle vocazionalità faunistiche, delle sei specie attualmente presenti sul territorio regionale (cinque cacciabili: camoscio, cervo, capriolo, daino e muflone; una non cacciabile: stambecco) solo il camoscio è stato presente in maniera continuativa dai tempi storici. Per le altre specie attualmente presenti, il cervo, il capriolo e lo stambecco sono andate estinte in tempi diversi nell'arco dei secoli scorsi e la loro presenza attuale deriva da operazioni di reintroduzione e parzialmente per espansione da popolazioni distinte. Daino e muflone invece sono ungulati che non fanno parte del contesto faunistico autoctono e sono presenti in virtù di introduzioni effettuate a scopi venatori e in parte anche a causa di fughe accidentali da recinti di allevamento (daino).

Da questa considerazione preliminare derivano gli obiettivi gestionali delle diverse specie considerate, che per le specie autoctone deve essere quello del raggiungimento delle densità e dell'espansione massimi compatibili con gli equilibri delle biocenosi e con le attività antropiche, mentre per le due specie "alloctone" non può che mirare al congelamento delle attuali popolazioni, laddove compatibili con le popolazioni degli altri ungulati e presenti in nuclei consolidati. Per il daino, dove presente in nuclei isolati al di fuori di contesti ambientali compatibili, deve essere perseguito l'obiettivo dell'eradicazione.

Tutto ciò premesso, a livello generale lo sviluppo delle popolazioni di ungulati poligastrici autoctone sul territorio regionale, conseguenza anche del progressivo decadimento di alcune pratiche agro-silvo-pastorali, può per certi versi anche contribuire ad una parziale risoluzione delle problematiche di carattere socio-economico delle aree "marginali". Infatti l'incremento degli Ungulati ha come possibili conseguenze:

- zoocenosi il più possibile diversificate e stabili;
- un prelievo venatorio diversificato e compatibile con la conservazione della fauna selvatica e che rappresenti una valida alternativa al prelievo specie più sensibili alle trasformazioni ambientali (vedi Lepre, Coturnice, Starna);
- un incremento del turismo naturalistico, in sempre maggiore ascesa, inteso come compendio stagionale di altre pratiche di sfruttamento della montagna e delle zone collinari;
- un utilizzo produttivo interessante delle aree "marginali", altrimenti difficilmente recuperabili ai fini produttivi, agricoli o zootecnici, per le loro caratteristiche geomorfologiche e climatiche.

Peraltro, l'espansione di alcune specie verso aree decisamente di pianura (es capriolo lungo l'asta del Piave) pone in primo piano la questione della loro compatibilità con le attività agricole e quella del rischio di sinistri stradali e impone l'approfondimento in questa sede delle possibili modalità di gestione, anche venatoria, in contesti non montani, questione che viene affrontata per la prima volta in Veneto.

Il primo passo verso una corretta gestione degli ungulati, indipendentemente dai tipi di fruizione cui si vuole tendere, è la determinazione delle capacità faunistiche del territorio. Tale valutazione, in termini quantitativi (*carring capacity*), è un elemento indispensabile per la gestione venatoria di una popolazione di ungulati.

Per specie con un modesto impatto sulla componente vegetale del biotopo, ai fini gestionali può essere sufficiente la determinazione delle capacità (o densità) biotica, equivalente alla massima densità raggiungibile da una popolazione in base ai soli meccanismi di autoregolazione. Qualora la gestione si rivolga a specie che vivono in ambienti a media o forte presenza di attività agro-forestali (ad esempio il Cervo), da un punto di vista pratico risulta invece più opportuno valutare la densità agricolo-forestale (DAF), intesa come massima densità raggiungibile senza che si determinino danni rilevanti alle coltivazioni. I valori di tale densità sono dunque in funzione dell'importanza e del peso economico delle colture, potendo raggiungere, in contesti di agricoltura di particolare pregio qualora non sia possibile la prevenzione efficace dei danni, livelli estremamente bassi. Peraltro le esperienze già consolidate a livello

nazionale dimostrano che molto spesso una prevenzione efficace dei danni all'agricoltura è agevolmente attuabile.

In sostanza l'obiettivo finale di una corretta programmazione faunistica è la determinazione delle densità potenziali, ottenute mediante l'applicazione di modelli di valutazione ambientale che tengano conto anche dei diversi fattori di impatto.

La capacità faunistica territoriale, legata alla idoneità dell'ambiente per una determinata specie, può essere modificata, in senso positivo, mediante l'attuazione di interventi atti a migliorarne la qualità ai fini della presenza degli Ungulati. Tali interventi riguardano in modo particolare la gestione forestale e quella dei prati-pascoli e dei pascoli.

Indirizzi di gestione

La gestione faunistico-venatoria dei Bovidi e dei Cervidi negli ATC, nei CA, negli Istituti Faunistici pubblici e privati del territorio regionale si pone i seguenti obiettivi prioritari:

a) con riguardo alle specie autoctone, la conservazione delle popolazioni ed il mantenimento delle loro caratteristiche di struttura naturale nelle aree vocate definite nella Carta delle vocazioni faunistiche;

b) l'adozione per le singole specie/popolazioni di interventi di contenimento numerico e di limitazione degli areali di distribuzione nelle aree definite come non vocate dalla carta delle vocazioni faunistiche e in generale per le specie estranee al contesto faunistico regionale (daino e muflone);

c) la definizione ed il monitoraggio nel tempo, con metodi omogenei e comparabili, delle caratteristiche di densità e degli altri parametri di popolazione a seconda delle differenti specie in unità di gestione adeguate (distretti, ambiti, comprensori, aziende faunistico venatorie);

d) il raggiungimento e/o il mantenimento di densità locali di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali;

e) la redazione, l'organizzazione ed il completamento dei piani di prelievo selettivi annuali.

Fatte salve le priorità indicate ai punti a), b) e d) la gestione venatoria dei Cervidi e dei Bovidi deve tendere a consentire il massimo prelievo sostenibile nel tempo, nel rispetto di un'armonica strutturazione delle popolazioni, per sesso e classi d'età.

Densità obiettivo

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente paragrafo, si definiscono di seguito le densità minime di ciascuna specie a seconda della vocazione del territorio occupato. Le densità indicate esprimono il numero di capi per 100 ha di territorio agro-silvo-pastorale e devono essere intese e calcolate rispetto alla superficie idonea per ogni specie (vedi più sotto) in ciascuna unità territoriale di gestione (Distretto, Comprensorio, Ambito, Istituto faunistico). Le densità minime di cui alla tabella successiva si riferiscono esclusivamente alle aree vocate per ciascuna specie e rappresentano l'obiettivo minimo da raggiungere per assolvere alle finalità di gestione conservativa e per rendere applicabile la gestione venatoria. Per le specie estranee dal contesto regionale (daino e muflone), tali livelli di densità dovrebbero essere intesi quali valori massimi, da perseguire con la gestione venatoria ed il controllo, unitamente all'obiettivo del contenimento dell'espansione spaziale.

SPECIE	Densità minime obiettivo
Camoscio	5 capi/100 ha
Cervo	1 capo/100 ha
Capriolo	5 capi/100 ha
Daino	2 capi/100 ha
Muflone	3 capi/100 ha

Unità di Gestione

La pianificazione della conservazione e del razionale utilizzo di ciascuna specie deve essere effettuata in modo unitario per ciascuna unità di gestione. Tali unità territoriali possono essere individuate tenendo conto delle dimensioni medie ottimali del territorio in grado di ospitare unità di popolazione demograficamente distinte e variano a seconda della specie considerata e, per le popolazioni

in espansione verso la pianura, dipendono dall'areale già occupato. Per unità di popolazione "demograficamente distinta" si intende un nucleo di animali distribuiti in una ben definita porzione di territorio in cui i fenomeni di immigrazione ed emigrazione, se pur presenti, non modificano in modo sostanziale i parametri demografici della popolazione stessa (struttura per sessi ed età, tassi di mortalità, incremento utile annuo).

A titolo orientativo nella seguente tabella viene indicata l'estensione media delle possibili unità territoriali di popolazione (UTP) in riferimento alle differenti specie. La definizione delle UTP deve tenere conto anche dell'orografia dei territori di presenza (massicci montuosi e vallate) che spesso determinano la distribuzione delle popolazioni.

SPECIE	Superficie media delle UTP
Capriolo	5.000-10.000 ha
Cervo	20.000-50.000 ha
Camoscio	10.000-25.000 ha

L'organizzazione e la realizzazione delle attività gestionali e venatorie può essere effettuato per unità territoriali di dimensioni anche inferiori (**Unità di gestione - Distretti**). In prospettiva la definizione e l'utilizzo di unità di gestione di dimensioni anche diverse (maggiori o minori) rispetto a quelle degli attuali ATC e CA appare un elemento fondamentale per una più efficace gestione venatoria delle popolazioni di ungulati. Al fine di organizzare ed attuare con la massima efficacia l'intera attività gestionale, gli ATC e CA (di dimensione sopra comunali) dovrebbero all'occorrenza quindi essere suddivisi (o aggregarsi, a seconda delle dimensioni) in sub-unità da considerarsi quali unità di gestione per ogni specie: i censimenti e la formulazione del piano di prelievo deve esser fatta per unità gestionale, mentre il piano di prelievo può eventualmente essere suddiviso in unità inferiori, ad esempio a livello di Riserva comunale: le riserve devono coordinarsi per l'effettuazione dei censimenti, che devono avere un responsabile coordinatore (all'occorrenza messo a disposizione dalla Provincia).

Le Aziende faunistico venatorie devono essere considerate come uno o più distretti all'interno di un'unità territoriale di popolazione e di un CA/ATC, con cui devono essere coordinate le operazioni di censimento in caso di popolazioni in comune. Oasi e ZRC vengono considerate quali distretti in cui non è consentita l'attività venatoria.

Nel caso del cervo, specie caratterizzata da esigenze spaziali di vaste proporzioni, l'unità di popolazione può coincidere con l'intero CA o ATC. Ciò implica un approccio alla pianificazione della gestione di questa specie che deve prescindere dalla presenza di Istituti con finalità diversificate (Distretti, AFV, Oasi e ZRC). I programmi di conservazione e i conseguenti piani di intervento devono fare quindi riferimento all'intera unità di gestione; l'organizzazione e la realizzazione delle attività venatorie terrà conto delle differenti finalità dei diversi istituti di gestione e delle diverse situazioni normative. L'applicazione di tale concetto implica la necessità di un buon coordinamento tra i diversi istituti che sono interessati dalla presenza del cervo.

Censimenti

Ogni specie per la quale sia previsto un piano di gestione e/o di prelievo dovrà essere sottoposta a valutazione critica degli effettivi, da attuarsi tramite periodici censimenti o indici cinegetici d'abbondanza con metodiche standardizzate e ripetibili nel tempo. In tal senso, al fine di valutare la distribuzione e la consistenza delle popolazioni, è auspicabile l'organizzazione di censimenti anche nel caso di specie attualmente non ricomprese nell'elenco delle specie cacciabili, quali lo Stambecco. In linea generale gli organi di gestione degli ATC e CA sui quali gravitano popolazioni, anche di recente espansione, di ungulati, devono assumersene la responsabilità gestionale anche prima di un'eventuale apertura al prelievo venatorio, monitorando l'andamento delle popolazioni per la verifica o la stima delle densità. Indicativamente, prima di prospettare l'avvio del prelievo venatorio, devono esser disponibili dati attendibili e quantificati relativi ad almeno due anni.

I censimenti si possono distinguere in:

- censimenti esaustivi che riguardano il conteggio completo degli animali presenti in una determinata superficie in un dato momento;
- censimenti per aree-campione che riguardano il conteggio completo degli animali presenti in una porzione di una data superficie in un dato momento;
- conteggi relativi per indici: vengono utilizzati prevalentemente per rilevare indici di presenza di specie difficilmente contattabili, ad esempio il cinghiale, e sono espressi come valori relativi per unità lineari o di superficie sottoposta a conteggio.

Un confronto critico tra le densità potenziali raggiungibili e le densità verificate o stimate attraverso la realizzazione dei censimenti permetterà di determinare le densità obiettivo che devono

essere raggiunte o mantenute nel tempo e, in funzione di esse, le percentuali di prelievo che verranno applicate rispetto al numero totale di soggetti conteggiati o stimati presenti.

I tassi di prelievo vanno riferiti alla consistenza complessiva primaverile della popolazione (al netto degli individui di classe 0).

La densità reale (numero di capi/100 ha) viene calcolata nel modo seguente:

$$\frac{\text{Consistenza primaverile (al netto degli individui di Cl. 0)}}{\text{Superficie utile alla specie nell'unità di gestione}}$$

La superficie utile alla specie (S.U.S.) può essere ricavata mediante l'applicazione di specifici modelli di valutazione ambientale, a vari livelli di dettaglio, in grado di quantificare l'estensione degli habitat idonei alla presenza di ciascuna specie.

Per una valutazione il più possibile semplice e speditiva della S.U.S., possono essere utilizzate le seguenti semplificazioni:

Cervo - Capriolo:

$$\text{S.U.S.} = \text{Sup. boschi} + \text{sup. prato-pascolo} + \text{sup. coltivi} + 0,25 \text{ sup. improduttivo}$$

Camoscio:

$$\text{S.U.S.} = 0,5 \text{ Sup. boschi latifoglie e misti} + 0,75 \text{ sup. boschi conifere} + \text{sup. prato-pascolo} + \text{sup. improduttivo}$$

6. ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI PRELIEVO

La normativa regionale (L. R. n. 50/1993), risalente ormai a quasi vent'anni fa quando la presenza di ungulati poligastrici era limitata ad alcuni contesti prettamente alpini, affidava alle Province il cui territorio è compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi, nell'ambito di apposito regolamento, le modalità di esercizio della caccia nonché le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo (articolo 23), nonché, nell'ambito del calendario integrativo di cui all'articolo 16 comma 4, l'approvazione dei piani di prelievo agli ungulati.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 11 - *quaterdecies* della L. n. 248/2005, la Regione ha annualmente autorizzato le medesime Province il cui territorio è compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi a predisporre piani di prelievo selettivo, sentito il parere dell'ISPRA, regolamentandoli anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18 della L. n. 157/1992. Peralto nelle rimanenti province del Veneto la caccia agli ungulati è stata finora di fatto vietata, posto che o il calendario venatorio o specifico decreto del Presidente regionale, ai sensi dell'art. 17 c. 1 della LR 50/93, dispongono e hanno disposto il divieto della caccia agli ungulati se non secondo piani di prelievo selettivi, autorizzabili però solo da parte delle province che hanno facoltà di emanare il calendario integrativo (e quindi quelle ricomprese nella Zona Alpi). Nelle province ricadenti solo parzialmente nella zona faunistica delle Alpi, a seguito della progressiva espansione degli ungulati verso le aree collinari non ricomprese nella Zona faunistica delle Alpi, i piani di prelievo selettivi approvati con il calendario integrativo (e la regolamentazione per la caccia di selezione prevista per la Zona Alpi) sono stati estesi anche ai territori limitrofi non ricompresi nella ZA e dunque ricadenti in Ambiti territoriali di Caccia.

Anche in questo ambito operativo, a seguito del riordino normativo in corso di realizzazione a carico della L. R. n. 50/1993, il PFVR dovrà farsi carico di definire, a valle del riordino stesso, indirizzi metodologici e procedurali coerenti.

Un altro aspetto attinente la gestione venatoria degli ungulati che necessita una riflessione e una regolamentazione chiara a livello regionale è il mantenimento in essere, in alcuni limitati territori della ZFA (in particolare in provincia di Vicenza - alcune aree dell'altopiano di Asiago, nonché in provincia di Treviso nell'area pedemontana di Valdobbiadene), della cosiddetta "caccia tradizionale" in battuta con il segugio, sin qui regolamentata dalle rispettive Province nell'ambito del suddetto regolamento di cui all'articolo 23 ma che ora, con il regolamento unico di cui al riformato articolo 8 della L. R. n. 50/1993, dovranno trovare una organica collocazione e, se del caso, anche con alcune limitazioni o vincoli.

Questa forma di caccia, che a livello teorico viene effettuata solo a carico dei maschi adulti di capriolo (e al muflone limitatamente alla provincia di Vicenza) ma che di fatto, per sua stessa natura, non consente la selezione del capo e risulta altresì di forte impatto su altre componenti faunistiche (selvaggina stanziale *in primis*), da anni è fortemente criticata dall'ISPRA che, nei pareri tecnici relativi al

calendario venatorio regionale, richiama costantemente alla necessità che il prelievo agli ungulati venga autorizzato solo in modalità di selezione. Sebbene sul piano tecnico la posizione dell'ISPRA sia assolutamente condivisibile, in questa sede nonché alla luce della riforma a carico dell'articolo 23 della L. R. n. 50/1993 da parte della L. R. n. 27/2017, che richiama comunque ancora ed esplicitamente gli usi e le consuetudini della zona Alpi, le indicazioni da considerare per la predisposizione di regolamenti possono essere quelle di:

- prevedere una progressiva e sempre maggiore “contestualizzazione” delle battute in caccia tradizionale, sia in termini spaziali che di periodi, avviando un’interlocuzione con l’ISPRA riguardo la sostenibilità delle stesse. In particolare nell’individuazione dei periodi deve essere data priorità alla non interferenza con altre forme di caccia; detti periodi devono comunque essere collocati nell’ambito dell’arco temporale “canonico” previsto all’articolo 18 (ottobre-novembre);
- garantire la puntuale e precisa raccolta dei dati relativi agli abbattimenti in forma tradizionale, per poter valutare il peso relativo di tale forma di caccia nei prelievi complessivi;
- promuovere la formazione specifica e la sensibilizzazione nei confronti delle esigenze di tutela della fauna e ambientale presso i cacciatori che esercitano tale forma di caccia: questi dovrebbero essere nominativamente autorizzati a seguito di specifica richiesta.

L’obiettivo finale a regime, probabilmente non ancora perseguibile nel prossimo ciclo pianificatorio ma probabilmente in quello successivo, è quello di ricondurre nel medio termine tutti i prelievi agli ungulati nella forma della caccia di selezione.

A questo ultimo riguardo risulta opportuno definire puntualmente e in maniera univoca cosa si debba intendere per piani di prelievo selettivo e caccia di selezione, al fine di uniformare le terminologie anche nell’ambito dei regolamenti provinciali e non incorrere in fraintendimenti rispetto alle eventuali previsioni del calendario venatorio regionale.

Piani selettivi di prelievo: piani di prelievo quantitativi riferiti ad un’unità gestionale, suddivisi per classi di sesso ed età, da determinarsi sulla base degli esiti di censimenti esaustivi o comunque effettuati su parte significativa dell’unità gestionale stessa. Una volta stabiliti, i piani possono essere eventualmente “suddivisi” in sotto-unità gestionali (esempio classico le riserve comunali). I piani selettivi di prelievo sono imprescindibili per la caccia di qualsiasi ungulato a livello regionale;

Caccia di selezione, caccia in modalità di selezione: caccia alla posta, da altana o in forma vagante senza cane (salvo l’utilizzo dei cani da traccia autorizzati per il recupero dei capi feriti), in forma individuale, con assegnazione nominativa del capo per sesso e classe di età, utilizzando fucile a canna rigata con ottica.

I piani selettivi di prelievo sono eventualmente attuabili anche in forme di caccia non strettamente di selezione, senza l’assegnazione nominativa del capo distinto per classe di sesso ed età ma solo per specie ovvero semplificando le classi all’interno del piano. Tali forme sono correttamente attuate solo a condizione che sia messo in atto un efficace e puntuale aggiornamento, almeno giornaliero, dei capi prelevati per poter provvedere tempestivamente alla chiusura della classe una volta completato il piano. In questi casi vanno previsti provvedimenti disciplinari più rigorosi in caso di “errore” di tiro a classe chiusa.

L’obbligo dell’accompagnatore esperto, previsto da alcuni regolamenti provinciali per la caccia di selezione, è una possibilità che però non si connota come obbligatoria al fine della definizione di “prelievo in forma selettiva” o “caccia di selezione”. Dal punto di vista tecnico anzi, nell’ottica di perseguire la crescita culturale dei cacciatori, il cacciatore che ottiene l’abilitazione al prelievo selettivo dovrebbe avere tutte le conoscenze teoriche e la pratica (prevedendo eventualmente forme di “ tirocinio” , che contemplino anche l’obbligo di partecipare - qui sì accompagnati - ai censimenti per maturare l’esperienza nel riconoscimento intraspecifico dei capi) per riconoscere autonomamente il capo da abbattere, nonché assumersi in pieno le responsabilità disciplinari previste in caso di errore di tiro. Può eventualmente essere previsto, come forma intermedia, l’accompagnamento obbligatorio solo per i primi anni subito dopo il conseguimento dell’abilitazione alla caccia di selezione.

Per quanto concerne la predisposizione e l’utilizzo delle altane si è già detto nel capitolo concernente gli appostamenti. Si ribadisce in questa sede che, in prospettiva dell’apertura del prelievo venatorio in territori tendenzialmente pianeggianti, con il PFVR dovranno necessariamente essere individuati i contesti territoriali in cui la caccia agli ungulati potrà essere fatta esclusivamente da altana, per motivi di sicurezza.

Verifica degli abbattimenti, controllo dei capi abbattuti e adempimenti connessi alla normativa sull'igiene delle carni

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari e del controllo dei capi abbattuti ed utilizzati a fini alimentari, si forniscono i seguenti indirizzi da recepire nell'ambito dei piani faunistico venatori o di specifici provvedimenti successivi:

- prevedere il progressivo inserimento dell'utilizzo di munizioni atossiche, secondo le indicazioni recentemente fornite dall'ISPRA (obiettivo non raggiungibile con il presente piano), a partire dagli abbattimenti effettuati in regime di controllo;
- in tutti i distretti gestionali di nuova apertura al prelievo degli ungulati devono essere organizzati sul territorio, in numero congruo, centri di controllo, gestiti dall'Ambito o dal CA, in cui personale adeguatamente formato rilevi i parametri biometrici, sesso e classi di età e che aggiorni costantemente il livello di attuazione del piano di prelievo. Tutti i capi di ungulati dovranno essere conferiti al centro di controllo entro il termine della giornata in cui il capo è stato abbattuto o, eventualmente, recuperato. E' fatta salva la possibilità da parte del Comitato di gestione o della provincia di organizzare mostre dei trofei a fine caccia;
- compito della Regione è promuovere sul territorio l'adeguamento di un sufficiente numero di centri di lavorazione delle carni autorizzati ai sensi del Regolamento CE in materia di igiene delle carni, al fine di promuovere in maniera anche proficua l'immissione nella specifica filiera carne di selvaggina sanitarmente controllata e di provenienza locale.

12. CRITERI PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE (*Sus scrofa* L.)

Con DGR n. 2088 del 3 agosto 2010 sono state emanate le prime linee di indirizzo per la gestione del cinghiale che sanciscono, tra l'altro, i vincoli e le modalità operative su cui deve essere basata la programmazione, la pianificazione e la gestione di tutte le attività concernenti tale specie. Tali "assunti base" possono essere sintetizzati come segue:

- il cinghiale è una specie estranea al contesto faunistico regionale;
- la sua presenza attuale nel territorio regionale è da ritenersi frutto, in buona parte, di immissioni abusive;
- la presenza del cinghiale è ovunque di notevole impatto e problematicità;
- sulla base di tutte le esperienze analoghe in ambito nazionale, la gestione venatoria del cinghiale porta di norma alla massimizzazione delle densità della specie nel territorio;
- la "risorsa" cinghiale deve essere utilizzata per compensare i danni e gli impatti negativi che provoca: la responsabilità dell'indennizzo dei danni ricade su chi gestisce direttamente la specie sul territorio:
- controllo ai sensi dell'articolo 17 della L. R. n. 50/93: → i capi prelevati "appartengono" all'Amministrazione pubblica → responsabilità del pagamento dei danni a carico della Pubblica Amministrazione;
- attività di prelievo venatorio: → i capi abbattuti appartengono a chi li ha cacciati → responsabilità dell'indennizzo dei danni in capo al mondo venatorio (Comitati di Gestione di CA e ATC);
- il danno ambientale provocato dalla specie cinghiale su biocenosi vulnerabili e protette non è quantificabile né risarcibile in termini economici e va quindi valutato e prevenuto prioritariamente.

Ai fini della pianificazione del territorio regionale riferita alla gestione della specie cinghiale vengono individuate tre tipologie di aree:

- Aree A: - dove il cinghiale non è presente ovvero dove il cinghiale non è in alcun modo compatibile con il contesto (agricoltura intensiva e specializzata/di pregio, viabilità, biocenosi vulnerabili oggetto di protezione) → obiettivo gestionale: ERADICAZIONE ("tolleranza zero");
- Aree B: dove il cinghiale è presente e:
 - aree B1: la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'eradicazione) ma causa comunque problemi di danni all'agricoltura/impatti negativi. → Obiettivo gestionale: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita sulla base della dannosità;
 - aree B2: la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (agricoltura - biocenosi - viabilità); può rappresentare una "risorsa faunistica". → Obiettivo gestionale: mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (non deve aumentare) sia di livello di danni; può essere ammessa l'attività venatoria;

Tutto il territorio di pianura (con l'esclusione della fascia pedemontana, vedi cartografia sottoriportata) è individuato a priori, sulla base dell'analisi del territorio (presenza continua di aree agricole ed urbanizzate), come Area A.

Nel restante territorio regionale (ZFA più fascia pedemontana) le Province erano delegate ad individuare, in sede di pianificazione provinciale e sulla base dei criteri di cui sopra, le Aree A, B1 e B2 quali unità gestionali omogenee di dimensioni almeno sovracomunali.

Tali aree sono "fisse" (non sono previste rivisitazioni di anno in anno) perché sono individuate sulla base delle caratteristiche ambientali e perché devono essere mantenute attraverso il perseguimento degli obiettivi gestionali.

Solo la Provincia di Verona ha ritenuto di individuare, a titolo sperimentale, un'area entro la quale realizzare un'attività di gestione della specie fondata sul prelievo venatorio; in ragione di ciò, e previo parere dell'ISPRA, lo stesso Ente provvede ad adottare una specifica appendice attuative del calendario venatorio regionale.

Ad esclusione di tale territorio, laddove la gestione della specie prevede il prelievo venatorio, in tutto il restante territorio regionale la specie era soggetta, su iniziativa delle competenti Amministrazioni Provinciali, all'attivazione di piani di controllo, su parere ISPRA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993.

Con DGR n. 598 del 28.4.2017 è stato approvato il "Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (*Sus scrofa* L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell'articolo 19

della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993", mentre con successiva DGR n. 1155 del 19.7.2017, è stata approvata la "Revisione 01 del Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993".

Il Piano in parola prevede il coordinamento, in un unico quadro operativo, delle attività di controllo attivate nelle varie porzioni del territorio regionale, inteso sia come TASP (previgenti piani provinciali di controllo) che come territorio escluso dal TASP (parchi e aree protette) e trova applicazione, a seguito di parere ISPRA senza prescrizioni, in tutto il territorio regionale (nel caso di parchi e aree protette, il Piano deve essere oggetto di specifica ri-approvazione da parte dell'Ente Gestore del parco o area protetta).

Il PFVR, in riferimento alla specie in parola, si andrà ad articolare in riferimento al quadro generale dettato dalla DGR n. 2088/2010, e costituirà la sede per valutare se mantenere, variare o revocare il regime venatorio a carattere sperimentale sin qui attuato. Rimane in ogni caso esclusa la possibilità di ampliare l'area soggetta a regime di prelievo venatorio, mentre rimane confermato l'indirizzo operativo di controllo su tutto il territorio regionale.

13. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE

Il PFVR dovrà farsi carico, nella sua parte dispositiva, della definizione chiara ed inequivocabile di una serie di procedure amministrative che derivano dall'attuazione del piano stesso, per le quali è emersa la necessità di una descrizione più dettagliata dei diversi passaggi amministrativi ovvero di dirimere dubbi interpretativi che si sono manifestati nel corso dell'attuale pianificazione, quali ad esempio:

- modalità di notifica degli istituti di protezione individuati dal PFVR, loro notifica, gestione dei casi di opposizione manifesta, ecc.;
- definizione delle procedure amministrative concernenti l'acquisizione del consenso dei proprietari, ovvero della revoca dei consensi, nel caso di costituzione di consorzi o comunque istituti privatistici in caso di multiproprietà (vedasi capitolo 7. Gestione privatistica della caccia);
- notifica dei fondi chiusi;
- iscrizione agli ATC;
- notifiche mediante affissione all'albo pretorio nei casi possibili e previsti;
- danni da predazione causati da grandi carnivori;
- procedure amministrative connesse all'indennizzo dei danni da fauna selvatica in base alle competenze che saranno individuate nell'ambito del riordino della L. R. n. 50/1993 oltre che dal PFVR, dando atto che, ove necessario e con particolare riferimento alla necessità di uniformare approcci e procedure nell'ambito del riordino normativo in corso a carico della predetta L. R. n. 50/1993, il PFVR stesso potrà dettare indirizzi operativi anche in riferimento alla modulistica.

14. CRITERI PER LA GESTIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E DEL FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA L. R. N. 50/1993

La gestione del fenomeno dei danni alle produzioni agricole e zootecniche causati da fauna selvatica e la loro prevenzione, nonché le relative contribuzioni a titolo di indennizzo rappresentano senza dubbio, assieme ai criteri per la sottrazione dei fondi rustici all'attività venatoria, l'elemento di pianificazione faunistico-venatoria sul quale maggiormente peserà la valutazione complessiva del prossimo Piano regionale da parte del mondo agricolo e più in generale delle compagini non venatorie tra i portatori di interesse.

Il più importante elemento di criticità emerso dalla valutazione relativa all'ultimo quinquennio, ovvero la scarsità di risorse messe a disposizione del bilancio regionale sullo specifico fondo previsto dall'articolo 28 della L. R. n. 50/1993, in riferimento alle limitazioni vigenti in materia di bilanci pubblici. Ciononostante non si può non evidenziare che l'ordine di grandezza delle risorse messe a disposizione dal Bilancio regionale, in particolare negli ultimi anni, non consente, nemmeno nell'ipotesi di una drastica riduzione degli eventi dannosi, di corrispondere in maniera minimamente efficace quanto previsto ai sensi di legge.

Il secondo ed altrettanto importante fattore in gioco è la dimensione del fenomeno dei danni causati dalla fauna, la cui riduzione deve rappresentare un obiettivo prioritario da perseguire con il PFVR, intervenendo su più fronti:

- una corretta pianificazione delle aree destinate ad accogliere elevate densità di fauna potenzialmente dannosa, con l'obbligo, laddove presenti colture vulnerabili, di messa in atto delle possibili opere di prevenzione;
- gestione responsabile delle popolazioni di fauna stanziale cacciabile, sia in termini di immissioni e ripopolamenti (piccola selvaggina), sia di formulazione e realizzazione dei piani di prelievo (ungulati);
- ottimizzazione, potenziamento e coordinamento dei piani di controllo delle specie problematiche. Quest'ultimo tema esula dai contenuti specifici della pianificazione faunistico venatoria di cui agli artt. 8 e 9 della LR 50/93, ma ne è direttamente connesso e sarebbe pertanto opportuno fosse oggetto di indirizzi di coordinamento da parte della Regione, anche nell'ambito dello stesso Piano faunistico-venatorio.

Dal punto di vista tecnico e della gestione amministrativa è opportuno che il PFVR si faccia carico della definizione degli specifici criteri e modalità operative sulla base dei seguenti indirizzi:

- garantire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'applicazione di criteri e modalità omogenei e uniformi avuto riguardo all'effettuazione delle perizie, ai criteri per la quantificazione del danno, al contributo ammissibile e all'iter amministrativo in tutto il territorio a gestione programmata (ivi compresi gli istituti di protezione) nonché negli istituti a gestione privatistica per la parte di competenza del fondo regionale;
- definire in maniera chiara ed inequivocabile i criteri di ammissibilità al contributo a titolo di indennizzo danni e per la prevenzione, in termini di beneficiari e di danni e interventi di prevenzione ammissibili;
- garantire, per quanto possibile, l'applicazione di criteri uniformi nelle perizie, attraverso la definizione di procedure operative (manuale "vademecum") nonché garantendo l'opportuna preparazione dei periti. A tal fine è opportuno che le perizie nel territorio a gestione programmata (e negli istituti privatistici per quanto previsto) vengano garantite, indipendentemente dall'attribuzione finale della responsabilità per la corresponsione del contributo, dalle Amministrazioni provinciali che individuano il personale/incaricati idonei. Nelle AFV per i danni di competenza a carico del concessionario, il concessionario medesimo deve individuare, all'atto della concessione, il/gli incaricati per le perizie aventi competenza nella specifica materia (la provincia eventualmente valuta l'effettiva preparazione);
- mantenere l'attuale approccio nel risarcimento e prevenzione dei danni da predazione causati da grandi carnivori, prevedendo l'implementazione in termini quantitativi dei presidi di prevenzione da cedere in comodato gratuito secondo le necessità;
- si ritiene opportuno provvedere, nell'ambito del riordino complessivo a carico della L. R. n. 50/1993, all'abrogazione delle disposizioni che prevedono la costituzione ed il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 28, comma 3 della L. R. n. 50/1993, attesa la mancanza di qualsiasi elemento a carattere discrezionale nella

procedura complessiva ed il conseguente appesantimento dell'intera procedura in termini di tempi e di oneri di funzionamento del Comitato;

- individuare modalità di gestione del fondo regionale che garantiscano maggiore efficacia ai fini della corresponsione dei contributi ai beneficiari finali.

La riforma dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993 operata con la L. R. n. 27/2017 ha consentito altresì di togliere ogni riferimento alla questione "danni da fauna selvatica" tra i contenuti del PFVR.

15. CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI (ARTICOLO 15, COMMA 1 DELLA L. N. 157/1992 E ART. 8 COMMA 5 LETTERA. F) DELLA L. R. N. 50/1993) E DEGLI INCENTIVI PER PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE (ART. 8, COMMA 4TER, LETTERA G) DELLA L. R. N. 50/1993), NONCHE' PER L'ESCLUSIONE DEI FONDI RUSTICI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 COMMA 1 DELLA L. N. 157/1992

Ad oggi la specifica misura di contribuzione prevista dalla norma in parola (“per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura dell'amministrazione regionale in relazione ad estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente”) non è stata attuata nelle precedenti tornate pianificatorie a causa del mancato finanziamento.

Una possibile fonte di finanziamento, ad oggi comunque non disponibile, è rappresentata dalle risorse provenienti dal pagamento della tassa governativa per l'esercizio venatorio il cui trasferimento alle Regioni nella misura del 50% degli introiti relativi è stato previsto dalla L. n. 388/2000, ma, a tutt'oggi, di fatto disatteso.

ESCLUSIONE DEI FONDI RUSTICI ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Per quanto riguarda l'esercizio della facoltà, da parte di proprietari e conduttori di fondi rustici, di richiedere l'esclusione dall'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della L. n. 157/1992, seppure vincolata dalle strette tempistiche previste dallo stesso articolo di legge, già con il tutt'ora vigente PFVR si è realizzato, rispetto al precedente ambito pianificatorio, un miglior coordinamento con le Amministrazioni provinciali per quanto riguarda l'espletamento delle istruttorie nonché la definizione di criteri più equilibrati ai fini della valutazione finale, da un lato individuando una percentuale massima di territorio agro-silvo-pastorale da concedere (criterio chiamato a rispondere alla necessità di “non ostacolo all'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria”), dall'altro riconoscendo nello spirito della norma quelle che sono le tipologie colturali e le attività per le quali si giustifichi effettivamente la sottrazione del fondo.

Nel nuovo PFVR è opportuno vengano più chiaramente esplicitate le condizioni tecniche di incompatibilità con la pianificazione faunistico venatoria (condizione che giustifica il mancato accoglimento dell'istanza) piuttosto che fissare a priori una percentuale massima di istanze accoglibili. Inoltre dovrà essere posta particolare attenzione alle esigenze di tutela di nuove tipologie di impianti produttivi non contemplate nella normativa, quali ad esempio gli impianti fotovoltaici a terra in ambiente agrario. Dovranno essere altresì precisate le condizioni e i presupposti non strettamente agronomici per concedere la sottrazione di fondo rustico all'esercizio venatorio, quali ad esempio attività di tipo socio-culturale, didattico, turismo rurale e agriturismo, ecc.

Dal punto di vista procedurale appare non giustificabile la necessità dell'attestazione delle motivazioni per l'esclusione da parte di un tecnico abilitato, laddove il proprietario o conduttore stesso del fondo è in grado di documentare la sussistenza delle condizioni previste per l'esclusione.

Per quanto riguarda la verifica del mantenimento nel tempo delle condizioni per le quali è stata richiesta l'esclusione, la previsione della verifica annuale si è rivelata poco efficace e dispersiva. Si ritiene opportuno prevedere un impegno formale in capo al beneficiario di segnalare all'Amministrazione ogni variazione aziendale che possa incidere sull'esclusione riconosciuta con il contestuale avvio di un sistema di controlli a campione secondo le ordinarie procedure in uso.

Deve essere stabilito e chiarito che i fondi sottratti alla gestione programmata della caccia sono esclusi da ogni attività gestionale nei confronti della fauna selvatica e non hanno diritto alla corresponsione degli indennizzi per danni da fauna selvatica.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PER LA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI

I programmi di miglioramento ambientale a fini faunistici dovrebbero rappresentare, nel contesto delle attività gestionali messe in campo da ATC e CA, uno strumento fondamentale che riveste, peraltro, un duplice obiettivo:

- rappresenta un elemento di interlocuzione forte con il mondo agricolo, che interviene anche al fine di rendere attive economicamente aree marginali scarsamente produttive dal punto di vista agricolo;

- contribuisce al conseguimento dell'obiettivo dell'autosufficienza senza "forzature" artificiali.

Gli investimenti economici da parte di ATC e CA in programmi ben strutturati di miglioramento ambientale dovrebbero rappresentare una voce importante e obbligatoria nei relativi bilanci, a scapito delle spese sostenute per l'acquisto di selvaggina d'allevamento o comunque di "importazione". A tal fine l'Amministrazione dovrebbe vincolare parte dei trasferimenti ad ATC e CA a fronte di un adeguato impegno per finalità di programmi di miglioramento ambientale.

Il limite è rappresentato dal rispetto del regime di *de minimis* stabilito dalle Politiche Agricole Comunitarie (15.000 € nell'arco di tre anni).

Si ritiene necessario che, in sede di redazione del PFVR, si dia avvio ad una ricognizione di tutte le misure e le azioni del PSR 2014/2020 che possono essere riferibili ai miglioramenti ambientali in parola.

Si ritiene altresì necessario, anche in collaborazione con Agenzia Veneta per l'Innovazione per il Settore Primario, dare avvio alla realizzazione di azioni informative e dimostrative sull'opportunità di aderire ad attività di miglioramento ambientale a fini faunistici, in strutture dell'Ente ma anche in aziende pilota individuate nel panorama imprenditoriale regionale.

16. INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PREVISIONI DA INSERIRE NEL PFVR ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E PER IL MONITORAGGIO DEI PIANI

Il quadro normativo vigente applicabile alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito, per brevità "VInCA") fa riferimento alle disposizioni di seguito indicate:

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- Decisione di esecuzione della Commissione del 11 luglio 2011 (2011/484/UE) concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 233 del 26 febbraio 2013 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato D della DGR n. 1728 del 07.08.2012 avente ad oggetto "Piani faunistico-venatori regionale e provinciali (art. 8 e 9 della L.R. 50/93). Delibere di Giunta regionale n. 792 del 07.06.2011 e n. 834 del 14.06.2011. Approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica)";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 29 agosto 2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii, Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.", con la quale si è approvata la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE" (allegato "A") ed una serie di documenti tecnici e modelli (allegati da "B" a "G") a supporto della redazione del SInCA e del procedimento di approvazione della VInCA.

Lo Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposto ai sensi della DGR n. 1400 del 29.8.2017, dovrà accompagnare i documenti di Piano (PFVR), come allegato al Rapporto Ambientale definitivo di VAS.

Gli elementi di novità rispetto allo studio di screening effettuato sul vigente assetto pianificatorio (i cui esiti sono riepilogati nell'Allegato "D" alla L. R. n. 1/2007) sono i seguenti:

- disponibilità delle cartografie degli habitat di tutti i siti Rete Natura 2000 del Veneto, ufficializzate con DGR n. 4441/2005 e successive e disponibili sul sito regionale (<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversità/Cartografia/Cartografia+degli+Habitat.htm>);
- disponibilità delle cartografie concernenti la distribuzione attuale e la distribuzione potenziale di tutte le specie di mammiferi ed uccelli di interesse conservazionistico e gestionale presenti in Veneto, su scala regionale, da ultimo con [D.G.R. n. 2200 del 27 novembre 2014](#) "Approvazione del database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6).", [Allegato A](#) - database georiferito della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza, in formato file shape e sqlite (cartografia distributiva *in formato pdf*: [parte 1 - introduzione e obiettivi](#) (180 Kb), [parte 2 - Protozoa, Chromista, Plantae](#) (24 Mb), [parte 3 - Licheni, Funghi](#) (27 Mb), [parte 4 - Animalia](#) (55 Mb), [parte 5 - indice analitico](#) (250 Kb));
- l'intervento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, parzialmente modificato dal successivo D. M. 22 gennaio 2009, ha imposto una serie di "misure di conservazione" di carattere vincolistico nei confronti dell'attività venatoria, vigenti indistintamente in tutte le ZPS.

Alla luce di quanto sopra, nel presente capitolo verranno definiti:

- le procedure "metodologiche" valutative alle quali attenersi ai fini della VInCA dei pertinenti elementi di Piano;
- uno schema che propone le misure di attenuazione minime per le diverse "attività"/interventi che possono essere previsti dal Piano al fine di attenuare l'impatto delle stesse su determinate specie e habitat. Tale schema tiene in considerazione in particolare per le specie di uccelli la possibile sovrapposizione temporale di determinate attività di gestione faunistica e attività venatoria con le diverse fasi del ciclo biologico e della fenologia migratoria delle specie considerate. Tale scheda costituisce di fatto una pre-valutazione generale che consente di escludere a priori alcuni rischi di impatto potenziale, proprio sulla base delle suddette valutazioni.

A tale ultimo riguardo, va preliminarmente considerato che la valutazione di incidenza deve prendere in considerazione in linea di principio i potenziali impatti su tutte le specie animali e vegetali e gli habitat oggetto di tutela ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli. E' tuttavia evidente che i potenziali impatti causati dalle previsioni del PFVR si realizzano in particolare nei confronti della fauna omeoterma (Mammiferi ed Uccelli) e in maniera pressoché irrilevante sulle specie di fauna minore oggetto di tutela e sugli habitat, tranne eccezioni che vanno comunque opportunamente valutate. In detto schema pertanto sono state prese in considerazione in modo particolare tutte le specie di Uccelli oggetto di tutela dalla Direttiva 147/2009/CE e le specie di Mammiferi prioritarie e di interesse comunitario, segnalate anche solo potenzialmente in Veneto. Sono comunque fatte salve tutte le necessarie e opportune valutazioni ulteriori che i tecnici specificatamente individuati effettueranno nell'ambito dello specifico incarico.

Sempre in materia di VInCA, il PFVR andrà a stabilire gli aspetti metodologici e procedurali che dovranno essere seguiti per la predisposizione delle VInCA a supporto delle richieste di concessione di istituti a gestione privatistica (AFV e Centri privati; per quanto concerne le AATV, i presenti indirizzi escludono la possibilità di concedere AATV ricadenti in SIC o ZPS).

ASPETTI METODOLOGICI

La VInCA deve essere specifica e puntuale per ogni singolo sito afferente alla Rete Natura 2000.

Il valutatore, sulla base delle cartografie degli habitat e della carta delle vocazionalità e di distribuzione delle specie faunistiche, redige un elenco delle specie di mammiferi ed uccelli oggetto di tutela potenzialmente presenti nel sito SIC o ZPS considerato.

Essendo le carte di distribuzione reale e potenziale predisposte su scala regionale, è compito del valutatore stabilire, sulla base del proprio "parere esperto" ovvero, ove necessari, di specifici approfondimenti conoscitivi, l'effettiva presenza o potenziale presenza di ciascuna specie elencata a livello locale.

Sulla base di dette valutazioni puntuali e specie-specifiche nonché sulla base della contestualizzazione specifica dell'attività oggetto di valutazione (periodi di sospensione già derivanti da regolamenti vigenti; attenuazioni già preesistenti sulla base della specifica situazione), il valutatore predispose lo schema-matrice puntuale contenente l'elenco delle specie e gli aspetti conservazionistici potenzialmente oggetto di impatto, definendo il livello di impatto potenziale derivante dalle attività oggetto di pianificazione in corso di valutazione (sintetizzati in alto/medio/basso/nullo), sulla base dello schema generale, accompagnando la valutazione con le necessarie motivazioni e contestualizzazioni.

Alla luce del rilievo di potenziali impatti di tipo medio o alto e al fine di rendere questi non significativi, elenca l'insieme delle misure di attenuazioni da applicare al Piano, sulla base delle indicazioni minime contenute nello schema.

Sulla base della distribuzione degli habitat così come definita nella cartografia ufficiale relativa a ciascun sito, le eventuali misure possono essere eventualmente limitate alla sola parte del sito in cui si rileva il potenziale impatto, anziché sull'intera superficie del SIC o ZPS: tuttavia questo principio teorico della valutazione di incidenza deve essere contestualizzato alle condizioni pratiche di gestione: tale delimitazione spaziale quindi può essere prevista solo per misure di attenuazione da cui non derivano vincoli direttamente a carico del cacciatore, e la cui inosservanza quindi comporta l'applicazione di sanzioni (es divieto di caccia a determinate specie, ecc.), a meno che non sia possibile una definizione chiara ed inequivocabile dell'area in cui la misura si applica (tabellazione o chiari confini naturali). In caso contrario, per il principio di precauzione, la misura deve comunque essere prevista sull'intero sito.

Per fare un esempio concreto, la misura che prevede il divieto di istituzione di zone addestramento cani può essere tranquillamente prevista solo per la parte del sito in cui sono possibili impatti significativi; il posticcio o divieto di addestramento cani in territorio libero invece deve essere disposto sull'intero sito (che è tabellato e quindi ha conterminazione certa e indiscutibile in caso di contenzioso).

In linea con l'indirizzo pianificatorio e gestionale previsto dalla norma transitoria di cui all'articolo 11 della L. R. n. 27/2017, alla costruzione della VInCA della proposta di PFVR potranno utilmente concorrere gli studi e le analisi rispetto alle quali sono stati redatti

Le misure di attenuazione che sono riportate negli schemi seguenti vanno considerate come indicazioni minime. E' nelle responsabilità del valutatore individuare, se necessario, misure più rigorose fino anche all'"opzione zero" (ovvero la non compatibilità in toto della specifica attività prevista dal piano nel sito o in parte del sito), tra cui:

- esercizio venatorio in territorio lagunare e vallivo, comprese le regolamentazioni particolari (es: esercizio venatorio nelle canalette);
- esercizio venatorio nei punti di interesse per la migrazione degli uccelli, non specificatamente individuati come valichi ma segnalati nel presente documento;

- esercizio dell'attività venatoria (in tutte le forme previste dalla legge, compresa caccia con il falco e arco) e dell'addestramento cani in territorio libero, alla luce dell'individuazione nel PFVR degli istituti di protezione;

- esercizio dell'attività venatoria (in tutte le forme previste dalla legge, compresa caccia con il falco e arco) e dell'addestramento cani in territorio libero nella Zona faunistica delle Alpi, alla luce della specifica regolamentazione;

- zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani la cui previsione puntuale è già contenuta nel PFVR (ad esempio in quanto ricadenti in area demaniale); per tutte le altre Zone addestramento cani, non puntualmente previste nel Piano, la VInCA può essere disposta posticipatamente rispetto al Piano a carico del soggetto (Ente/Imprenditore agricolo) richiedente all'atto dell'istituzione/autorizzazione, ad esempio una volta acquisito il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi.

A prescindere dalle suddette indicazioni, vanno in ogni caso rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni espresse dalla Commissione VAS nello specifico parere reso in fase preliminare di VAS.

SCHEMI INDICATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIE POTENZIALMENTE IMPATTATE E DELLE MISURE DI ATTENUAZIONE MINIME

n.	TIPO ATTIVITA'
1	Caccia programmata vagante (con e senza cane)
2	Caccia programmata alla posta (temporanea) e da appostamento fisso
3	Caccia da appostamento acquatici/lagunare
4	Costruzione appostamento acquatici/lagunare
5	Addestramento cani in territorio libero / attività di censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma
6	Addestramento cani in ZAC e gare cinofile
7	Costruzione di altane e loro utilizzo per la caccia di selezione
8	Impiego di munizioni con piombo nel prelievo di controllo e nella caccia di selezione agli ungulati

TIPO ATTIVITA'	caccia programmata stagante (con o senza cane)														
SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE															
specie con abitudini spiccatamente o parzialmente terrestri, anche per alimentazione, con particolare sensibilità al disturbo del cane															
SPECIE	FENOLOGIA				TIPO DI EFFETTO POTENZIALE							PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI			
	STANZIALE	RIPRODUTTIVA	SVERNANTE	MIGRATRICE	PRELEVO DIRETTO	PRELEVO ACCIDENTALE	DISTRURBO RIPRODUZIONE / ALEVAMENTO PROLE	DISTRURBO ATTIVITA' TROFICA /GENERALE	SATURAZIONE HABITAT	DIMINUIZIONE FONTE TROFICHE	1	2	3	4	5
Francolino di monte	X	X					X				B				
Pernice bianca	X	X			X						A				
Fagiano di monte	X	X			X						A				
Gallo cedrone	X	X					X				B				
Coturnice	X	X									A				
Tarabuso	X	X	X	X	X		X				B				
Scharibilla	X	X	X	X	X		X				B				
Scharibilla grigiata	X	X	X	X	X		X				B				
Voltolino	X	X	X	X	X		X				B				
Gallina prataola	X	X	X	X	X		X				C				
Occhione	X	X	X	X	X		X				C				
Croccolone	X	X	X	X	X		X				C				
Galindrella	X	X	X	X	X		X				C				

LEGENDA MISURE CORRETTIVE	
A	Contingentamento del permesso al numero di capi in piano di prelievo; autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (vedi anello)
B	Monitoraggi specifici
C	Corsi di ricompostamento specifici per i cacciatori che frequentano le aree di presenza/passeggio

	CENSIMENTI		PARAMETRI MINIMI PER AUTORIZZARE IL PIANO DI PRELIEVO			PERCENTUALI MASSIME DI PRELIEVO IN RELAZIONE AGLI INDICI RIPRODUTTIVI RILEVATI		
	SUPERFICIE MINIMA DA CENSIRE	R. NUMERO RIPETIZIONI	INDICE RIPRODUTTIVO	DENSITA' PRIMAVERILE MASCHI AL CANTO	INDICE RIPRODUTTIVO	PERCENTUALE MASSIMA DI PRELIEVO		
FAGIANO DI MONTE	10% del territorio utile alla specie e comunque non < 100 ha	3	1,35	1/100 ha di superficie utile alla specie	1,35 - 2,00	7,5%	* calcolato su un campione minimo di 20 femmine	
COTURNICE			1,1	2/100 ha di superficie utile alla specie	2,30 - 3,50	10%		
PERNICE BIANCA	10% del territorio utile alla specie e comunque non < 100 ha	1	1,1	1,3/100 ha di superficie utile alla specie	2,00 - 3,00	12,5%		
			1,1	1,3/100 ha di superficie utile alla specie	> 3	1,5%		

TIPO ATTIVITA'	caccia programmata alla posta (tem per aree) e da appostamento fisso															
SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE	specie criptiche															
	FENOLOGIA				TIPO DI EFFETTO POTENZIALE						PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI					
SPECIE	STANZIALE	RIPRODUTTIVA	SVERNANTE	MIGRATRICE	PRELIEVO DIRETTO	PRELIEVO ACCIDENTALE	DISTURBO / RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE	DISTURBO ATTIVA / TROPICA / GENERALE	SATURNISMO	MODIFICA HABITAT	DIMINUZIONE FONTI TROPICHE	1	2	3	4	5
Calandrella		x		x		x										
A	LEGENDA MISURE CORRETTIVE															
	Corsi di riconoscimento specifici per i cacciatori che frequentano le aree di presenza/passaggio															

TIPO ATTIVITA'		caccia da appostamento acquatici / lagunare														
SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE		avifauna acquatica svernante e migratoria														
SPECIE	FENOLOGIA			TIPO DI EFFETTO POTENZIALE							PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI					
	STANZIALE	RIPRODUTTIVA	SVERNANTE	MIGRATRICE	PRELIEVO DIRETTO	PRELIEVO ACCIDENTALE	DISTURBO RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE	DISTURBO ATTIVITA' TROFICA / GENERALE	SATURNISMO	MODIFICA HABITAT	DIMINUZIONE FONTI TROFICHE	1	2	3	4	5
Marangone minore	X	X	X	X				X				A				
Larabuso		X	X	X				X				B	C			
Nitticora	X	X	X	X				X				A				
Garzetta	X	X	X	X				X				A				
Aironc bianco maggiore	X	X	X	X				X				A				
Mignattajo	X	X	X	X				X				A				
Spatola		X	X	X				X	X			A	†			
Fenicottoro	X	X	X	X				X	X			A	†			
Scharbilla		X		X				X				B	C			
Scharbilla grigiata		X		X				X				B	C			
Voltoino		X		X				X				B	C			
Moretta tabaccata		X	X	X				X	X			†	C			
Combattente			X	X	X			X				†	C			

LEGENDA MISURE CORRETTIVE	
A	Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni; ovvero, per specie che non formano roost: non più di 2 giornate di caccia alla settimana, non consecutive
B	Mappaggio dei siti di svernamento
C	Monitoraggi specifici
†	Il potenziale impatto è attenuato dall'applicazione delle misure minime previste dal DM 17/10/2007, da estendere eventualmente ad altre aree Rete Natura 2000 non previste dal DM stesso

TIPO ATTIVITA'	costruzione di appostamenti lagunari e acquatici															
SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE																
danni a specie nidificanti in zone umide																
SPECIE	FENOLOGIA			TIPO DI EFFETTO POTENZIALE							PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI					
	STANZIALE	RIPRODUTTIVA	SVERNANTE	MIGRATRICE	PRELIEVO DIRETTO	PRELIEVO ACCIDENTALE	DISTURBO RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE	DISTURBO ATTIVITA' TROFICA / GENERALE	SATURNISMO	MODIFICA HABITAT	DIMINUZIONE FONTE TROFICHE	1	2	3	4	5
Marangone minore	x		x	x			x					A				
Tarabuso		x	x	x			x					A				
Tarabusino		x		x			x					A				
Nitticora		x	x	x			x					A				
Sgarza ciuffetto		x	x	x			x					A				
Garzetta		x	x	x			x					A				
Aironi bianco maggiore		x	x	x			x					A				
Aironi rosso		x	x	x			x					A				
Schiribilla		x		x			x					A				
Voltolino		x		x			x					A				
Cavaliere d'Italia		x		x			x					A				
Avocetta		x	x	x			x					A				
Pemice di mare		x		x			x					A				
Gabbiano corallino		x	x	x			x					A				
Sterna zampenere		x		x			x					A				
Beccapesci		x	x	x			x					A				
Sterna comune		x	x	x			x					A				
Fratello		x		x			x					A				

nota: possibili impatti su habitat prionici/di interesse comunitario

LEGENDA MISURE CORRETTIVE

A divieto costruzione in periodo nidificazione (dal 1° aprile al 31 luglio)

TIPO ATTIVITA'		addestramento cani in territorio libero / attività di censimento esivo e galliformi alpini con cani da ferma														
SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE		specie che sostano e si alimentano a terra														
SPECIE	FENOLOGIA				TIPO DI EFFETTO POTENZIALE							PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI				
	STANZIALE	RIPRODUTTIVA	SVERNANTE	MIGRATRICE	PRELIEVO DIRETTO	PRELIEVO ACCIDENTALE	DISTURBO / RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE	DISTURBO ATTIVITA' TROPICA / GENERALE	SATURNISMO	MODIFICA HABITAT	DIMINUZIONE FONTI TROPICHE	1	2	3	4	5
Francolino di monte	x	x					x					A	B			
Pernice bianca	x	x					x					A	B			
Fagiano di monte	x	x					x					A	B			
Gallo cedrone	x	x					x					A	B			
Coturnice	x	x					x					A	B			
Re di quaglia		x		x			x					A	B			

LEGENDA MISURE CORRETTIVE	
A	posticipo dell'inizio attività di addestramento al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm
B	posticipo dell'inizio attività di censimento al 15/8 in territorio esa-pico, al 20/8 in territorio mesalpico, al 25/8 in territorio endalpico

TIPO ATTIVITA'		addestramento cani in ZAC e gare cinofile														
SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE		specie che nidificano e si alimentano a terra														
SPECIE	FENOLOGIA				TIPO DI EFFETTO POTENZIALE							PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI				
	STANZIALE	RIPRODUTTIVA	SVERNANTE	MIGRATRICE	PRELIEVO DIRETTO	PRELIEVO ACCIDENTALE	DISTURBO / RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE	DISTURBO ATTIVITA' / TRONCA / GENERALE	SATURNISMO	MODIFICA HABITAT	DIMINUZIONE FONTI TROPICHE	1	2	3	4	5
Tarabuso		x	x	x			x					A				
Falco di palude		x	x	x			x					A				
Albanella minore		x		x			x					A				
Francolino di monte	x	x		x		x						B				
Pernice bianca	x	x										B				
Fagiano di monte	x	x										B				
Gallo cedrone	x	x				x						B				
Coturnice	x	x										B				
Re di quaglie		x		x		x						B				
Schiribilla		x		x								A				
Volturno		x		x								A				
Cavaliere d'Italia		x		x								A				
Occhione		x		x		x						A				
Succiacapre		x		x								C	D			

LEGENDA MISURE CORRETTIVE	
A	Sospensione attività nel periodo riproduttivo: dal 1° aprile al 31 luglio
B	Sospensione attività nel periodo riproduttivo: dal 1° aprile al 31 agosto
C	Sospensione attività nel periodo riproduttivo: dal 1° maggio al 30 giugno
D	Monitoraggi specifici

TIPO ATTIVITA'	costruzione e utilizzo per caccia di selezione di alitane															
SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE	tetraonidi: poligami in periodo riproduttivo															
SPECIE	FENOLOGIA			TIPO DI EFFETTO POTENZIALE							PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI					
	STANZIALE	RIPRODUTTIVA	SVERNANTE	MIGRATRICE	PRELIEVO DIRETTO	PRELIEVO ACCIDENTALE	DISTURBO / RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE	DISTURBO ATTIVITA' TROPICA / GENERALE	SATURNISMO	MODIFICA HABITAT	DIMINUZIONE FONTI TROFICHE	1	2	3	4	5
Gallo cedrone	x	x					x									
Fagiano di monte	x	x					x					A				
<p>nota: possibili impatti su habitat prioritari di interesse comunitario da attività di costruzione delle alitane</p> <p>LEGENDA MISURE CORRETTIVE</p> <p>A Divieto costruzione e utilizzo per la caccia di alitane presso arene di cenito nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p>																

TIPO ATTIVITA'		Impiego di munizioni con piombo nel prelievo di controllo e nella caccia di selezione agli ungulati														
SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE		specie necrofaghe obbligate o facoltative che si alimentano delle interiora dei capi abbattuti o delle carcasse dei capi non recuperati														
SPECIE	FENOLOGIA				TIPO DI EFFETTO POTENZIALE							PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI				
	STANZIALE	RIPRODUTTIVA	SVERNANTE	MIGRATRICE	PRELIEVO DIRETTO	PRELIEVO ACCIDENTALE	DISTURBO / RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE	DISTURBO ATTIVITA' TROFICA / GENERALE	SATURNISMO	MODIFICA HABITAT	DIMINUZIONE FONTE TROFICHE	1	2	3	4	5
Aquila reale	x	x							x			A				
Grifone				x					x			A				
Gipeto				x					x			A				
Orso	x								x			A				
Lupo	x	x							x			A				

LEGENDA MISURE CORRETTIVE

A	Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva dell'utilizzo di munizioni atossiche
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONITORAGGIO DEL PIANO

I lavori del TTPC preparatori alla predisposizione della precedente versione del presente documento hanno evidenziato un'estrema disomogeneità nei metodi di raccolta, nel grado di dettaglio nonché nelle modalità di organizzazione in database, dei dati concernenti la gestione faunistico venatoria disponibili a livello regionale presso le diverse Amministrazioni provinciali e gli stessi uffici regionali.

La mancanza di coordinamento nella raccolta dei dati e di sistemi condivisi per la gestione degli stessi rende di fatto inutilizzabile una gran parte dei dati disponibili, sebbene quantitativamente significativi.

Si sono inoltre potuti evidenziare veri e propri "buchi neri" conoscitivi riguardanti la gestione venatoria, in particolare i dati sui prelievi (con l'eccezione delle specie sottoposte a piani di prelievo numerico o selettivo) e sullo svolgimento dell'attività venatoria nel territorio a caccia programmata, ad esempio dati relativi alle giornate di caccia utilizzate, di pressione venatoria sul territorio, di mobilità dei cacciatori.

Peraltro, l'esigenza di disporre tempestivamente dei dati esaustivi relativi ai prelievi venatori desunti dalla lettura di tutti i tesserini utilizzati nel corso della stagione venatoria è un obbligo puntuale a cui le Amministrazioni regionali devono ottemperare ai fini degli adempimenti previsti alla lettera d) dell'Allegato V alla Direttiva 2009/147/CE, secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con Decreto interministeriale 6 novembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 277 del 27.11.2012), che, all'articolo 1, comma 3 prevede che " le Regioni ... raccolgono i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori per consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni ... ".

In questa direzione, l'Amministrazione Regionale ha ritenuto di avviare, prima in forma sperimentale e ora, a regime, in modalità ordinaria, l'adozione di un tesserino venatorio regionale a lettura ottica. Infatti, dopo l'espletamento, nel corso della stagione venatoria 2013/2014, di una prima sperimentazione da parte di un campione di cacciatori volontari, con DGR n. 2411 del 16 dicembre 2013 si è sancito il definitivo passaggio, a partire dalla stagione venatoria 2014/2015, ad un modello di tesserino venatorio a lettura ottica; tale impostazione consente infatti l'acquisizione puntuale ed automatica dei dati relativi agli abbattimenti contenuti in tutti i tesserini, facilitando anche l'elaborazione statistica dei dati acquisiti. Dopo il primo anno di utilizzo ordinario di tale tipologia di tesserino venatorio, con DGR n. 614 del 21.04.2015 e DGR n. 805 del 14.05.2015 sono state approvate alcune modifiche al modello utilizzato sperimentalmente. Inoltre, sempre nell'ottica del conseguimento di ulteriori miglioramenti complessivi dell'attività di acquisizione dei dati oltre che di eventuali semplificazioni sul fronte documentale e gestionale, con DGR n. 933 del 22.6.2016 si è provveduto all'approvazione del modello di tesserino regionale per la stagione venatoria 2016/2017, prevedendo, tra l'altro, una differenziazione tra un modello di tesserino "completo", che comprende anche la specifica sezione riservata all'annotazione dei prelievi legati alla caccia agli ungulati, ed un modello di tesserino "base" rivolto a quei cacciatori, in questo momento componente ancora largamente prevalente del mondo venatorio complessivo, che non hanno ancora aderito a tale specifica attività di prelievo venatorio. Tale modalità è stata reiterata anche, con DGR n. n. 621 del 8.5.2017, anche per la corrente stagione venatoria 2017/2018.

La progressiva disponibilità dei dati di base prima e di quelli elaborati poi consentirà di disporre di un ulteriore supporto informativo alla fase di redazione e di avvio gestionale del PFVR.

Il PFVR dovrà farsi carico di emanare, alle strutture periferiche regionali, agli organi di gestione degli istituti a caccia programmata oltre che agli istituti privatistici, disposizioni e metodiche in merito alle modalità di raccolta, archiviazione informatica e trasmissione con periodicità regolare e prestabilita dei dati che dovranno essere oggetto di monitoraggio nell'ambito del piano medesimo, anche ai fini della restituzione periodica dei dati elaborati su scala regionale.

Ai fini della raccolta dati sarà fondamentale la disponibilità di database GIS - auspicabilmente impostati in modalità di condivisione web - che dovranno essere condivisi dai vari livelli ed articolazioni delle strutture amministrative, centrali e periferiche.

Di particolare importanza a fini gestionali sarà la raccolta con le modalità di cui sopra dei dati relativi a :

- danni all'agricoltura e da predazione causati da fauna selvatica;
- incidenti stradali;
- censimenti e piani di abbattimento;
- produttività delle ZRC e dei Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica allo stato naturale;
- piani di controllo delle specie alloctone e di quelle dannose approvati e realizzati su parere ISPRA;

- andamenti e tendenze nell'ambito della popolazione venatoria regionale (numero di licenze, opzione in via esclusiva, tipo di caccia praticata, iscrizione agli ATC); in tal senso, è evidente il ruolo e la rilevanza della disponibilità di una anagrafica unica a livello regionale, il cui iter non potrà che essere agevolato a seguito del riordino normativo in corso;

- attività gestionale degli istituti privatistici (prelievi e censimenti nelle AFV, attività gestionali nelle AATV e Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo stato naturale).

E' altresì auspicabile la previsione di monitoraggi regolari, coordinati e standardizzati a livello regionale sulle specie di maggiore interesse gestionale e conservazionistico in riferimento alle seguenti categorie:

- ungulati;
- avifauna acquatica (svernanti; garzaie, roost);
- selvaggina stanziale.

Per il monitoraggio dell'avifauna migratoria, è auspicabile l'istituzione di almeno tre osservatori regionali, collocati in punti rappresentativi della fenologia migratoria delle specie che interessano il territorio regionale, a cui affidare il compito di monitoraggi regolari e periodici. In tale direzione, è auspicabile sviluppare ulteriori margini di collaborazione con l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - ASPIV, istituita con L. R. n. 37/2014 e operativa da gennaio 2017; l'Agenzia, sulla base del percorso operativo sin qui svolto come Veneto Agricoltura e prima ancora come ESAV, dispone di una rete di aziende e strutture sperimentali collocate in vari ambiti regionali, montani, collinari, costieri ed intermedi, che possono rappresentare siti idonei per l'istituzione di punti e aree di osservazione, con finalità funzionale all'attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria ma anche con un importante ruolo in materia di educazione e informazione ambientale, in aderenza con i vari obiettivi ed attività che la L. R. n. 37/2014 assegna all'Agenzia.

Un'altra fonte di dati interessanti è rappresentata dall'attività di inanellamento scientifico che si svolge sul territorio regionale, che dovrebbe essere oggetto di un maggiore coordinamento, nelle metodologie e nella localizzazione sul territorio, anche qui con la possibilità di fare base su siti e strutture dell'ASPIV.

Potranno poi esser previsti, ovviamente anche in base alle possibilità di finanziamento, progetti di monitoraggio specifici per specie di particolare interesse, anche a livello locale.

Il monitoraggio sanitario nelle popolazioni di fauna selvatica, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge in materia di Sanità animale, dovrà essere previsto ed organizzato in coordinamento con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e con la Struttura regionale competente in materia di Sanità animale.

Per quanto riguarda infine il monitoraggio dei grandi carnivori, esso deve necessariamente essere coordinato sia a livello sovra-regionale, quando non addirittura internazionale, per quanto concerne lo scambio di dati, sia a livello regionale tra di diversi organi di gestione e di vigilanza presenti sul territorio. Tale argomento, come del resto tutta materia relativa alla gestione dei grandi carnivori, deve esser oggetto di provvedimenti specifici da parte dell'Amministrazione Regionale.

17. CONTENUTI DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE

I contenuti del PFVR sono definiti, ad oggi ed a seguito della riforma di cui alla L. R. n. 27/2017, dall'articolo 8 della L. R. n. 50/1993.

Contenuti dispositivi del Piano faunistico-venatorio regionale

1. Determinazione della Zona faunistica delle Alpi (con cartografia). A tal fine i competenti Uffici regionali acquisiscono, entro i termini che saranno stabiliti successivamente all'approvazione definitiva del presente documento, le proposte formali da parte delle Amministrazioni provinciali interessate;
2. Ripartizione del territorio agro-silvo pastorale, esclusa la Zona faunistica delle Alpi, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia (con cartografia). A tal fine i competenti Uffici regionali acquisiscono, entro i termini che saranno stabiliti successivamente all'approvazione definitiva del presente documento, le proposte formali da parte delle Amministrazioni provinciali interessate;
3. Determinazione del territorio lagunare e vallivo (con cartografia), sulla base dei criteri di cui al presente Documento;
4. Individuazione dei valichi "propriamente detti", anche sulla base delle indicazioni contenute nei PFVP (articolo 11, L. R. n. 27/2017);
5. Eventuale ulteriore individuazione di territori da destinare all'istituzione di oasi di protezione della fauna non previste dai PFVP (articolo 11, L. R. n. 27/2017), ai fini del rispetto dei parametri di cui all'articolo 8 comma 3 della L. R. n. 50/1993;
6. Criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle Aziende faunistico-venatorie;
7. Criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di Aziende agro-turistico venatorie;
8. Criteri per l'individuazione dei territori da destinare a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
9. Procedure per la presentazione delle richieste di divieto dell'esercizio dell'attività venatoria su fondi rustici ai sensi dell'articolo 8 comma 7 della L. R. n. 50/1993 e criteri per l'accoglimento delle medesime richieste;
10. Regolamento regionale per la gestione e il prelievo venatorio degli ungulati poligastrici al di fuori della zona faunistica delle Alpi;
11. Regolamento regionale per la l'esercizio venatorio della specie cinghiale e per il prelievo con la tecnica della girata;
12. Eventuale modulistica;

Contenuti normativi del piano faunistico venatorio regionale

1. Individuazione dei principi informativi del Piano faunistico venatorio regionale;
2. Regolamento di attuazione del Piano, che contiene, ai sensi dell'articolo 8 comma 5 della L. R. n. 50/1993 nonché degli indirizzi di cui al presente Documento:
 - a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
 - b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della L. n. 157/1992;
 - c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;
 - d) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della L. n. 157/1992;
 - e) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della L. n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.

Contenuti descrittivi del Piano faunistico venatorio regionale

- cartografia del PFVR, con indicazione di ATC e CA, OP e ZRC;
- Quadro riepilogativo, per la verifica del rispetto dei parametri di cui all'articolo 8 comma 2 della L. R. n. 50/1993.

Ulteriori contenuti del PFVR

1. Proposte per l'individuazione dei valichi e per la protezione degli altri punti di interesse per la migrazione, come indicati nel presente documento;
2. Oasi di protezione (con cartografia);
3. Zone di ripopolamento e cattura (con cartografia e schede descrittive e degli obiettivi);
4. Centri pubblici di riproduzione della fauna (con cartografia e programma gestionale);
5. Criteri per l'individuazione e istituzione e la gestione delle ZAC, sulla base degli indirizzi del presente documento; individuazione delle ZAC in territori demaniali o già istituite e rinnovabili;
6. Pianificazione degli appostamenti (fissi, ungulati, colombacci) sulla base degli indirizzi che saranno emanati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20 bis della L. R. n. 50/1993;
7. Criteri e procedimento per la determinazione degli incentivi a favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino nella tutela e nel ripristino degli habitat naturali e nell'incremento della fauna all'interno di oasi di protezione e ZRC;
8. Individuazione delle Unità gestionali per gli ungulati presenti, con definizione di obiettivi e programma gestionale;
9. Individuazione delle zone per la gestione del cinghiale;
10. Indicazioni e criteri per la predisposizione della Valutazione di incidenza a corredo della richiesta di concessione per Istituti privatistici (AFV, AATV e Centri privati RFS).

Ulteriori contenuti del PFVR avuto riguardo alla ZFAi

- Conterminazione dei Comprensori alpini;
- Statuto tipo dei Comprensori alpini;
- Regolamento provinciale ai sensi dell'articolo 23 della L. R. n. 50/1993;
- Aree per la gestione del Cinghiale

INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DELLE CARTOGRAFIE ALLEGATE AI PIANI FAUNISTICO VENATORI

Tutte le conterminazioni e delimitazioni territoriali, indipendentemente dalla rappresentazione cartografica ai fini della stampa, dovranno essere rese disponibili per l'ufficializzazione in formato digitale; la scala di acquisizione dovrà essere 1:10.000, sistema di coordinate Gauss-Boaga fuso ovest.

I dati territoriali su cui basare la digitalizzazione sono:

- CTR regionale scala 1:10.000;
- Quadro conoscitivo disponibile sul Geoportale regionale: il quadro conoscitivo è la fonte ufficiale di riferimento per quanto concerne i limiti amministrativi (comunali, provinciali);
- Carta uso del suolo AVEPA versione agg.to 2017, sulla base della quale si andrà a fondare il calcolo del TASP, anche in ordine alla verifica di compatibilità con le attività agricole nelle ZRC.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PFVR E DEI PFVP

Il PFVR dovrà esser accompagnato dallo Studio di Incidenza Ambientale, predisposto secondo le indicazioni del capitolo precedente, con, in appendice, la sintesi delle misure di attenuazione individuate per ciascun sito.

18. PROPOSTE DI MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Ai fini di rendere coerente l'assetto normativo con gli indirizzi contenuti nel presente documento, si richiamano le norme di cui alla L. R. n. 27/2017 e, per la restante riforma della L. R. n. 50/1993, le norme di cui al DDL/20 DGR approvato dalla Giunta regionale in data 19 luglio 2017.